COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 911

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 911

Comunicazioni del Sottosegretario Sedati:

MICELI 912, 913, 916, 917, 918, 919
MAGNO MICHELE 912, 913, 915, 916, 918, 919
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 912, 918, 919, 920
MINASI 914
MARENGHI 914, 915
AVOLIO 915, 916, 919
DE LEONARDIS . . . 915, 916, 917, 918, 919
DE LAURO MATERA ANNA 915, 917
PUCCI ERNESTO 917
PRESIDENTE 919, 920
PREARO 920

Disegni di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

Norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione. (4598) 920

PRESIDENTE, *Relatore* 920, 921, 923, 924, 926, 927
MICELI 921, 922, 924, 926, 927
MARENGHI 921, 923
CASATI 922, 926, 927
MINASI 923, 924
DE LEONARDIS 923, 926
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 923, 924, 926
AVOLIO 923
PREARO 926

PAG.

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4512). 927

PRESIDENTE . . 927, 929, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 940, 941, 942, 943, 945
MINASI . . 927, 928, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944
PUCCI ERNESTO, *Relatore*. 928, 930, 931, 932, 933, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944
SALUTARI 930, 931, 934
MICELI 931, 933, 934, 943, 944
FIUMANÒ 933, 934, 937, 941, 942, 943, 944, 945
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 940, 941, 942, 943, 944, 945

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Cattani, Principe e Romagnoli sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Minasi, De Lauro Matera Anna e Fiumanò.

Comunicazioni del Sottosegretario Sedati.

MICELI. Onorevole Presidente, nelle precedenti sedute della nostra Commissione è stato richiesto con insistenza l'intervento di un rappresentante del Governo che fosse in grado di fornirci esaurienti informazioni sui propositi che il Governo stesso ha in animo per far fronte ai danni provocati dalle recenti avversità atmosferiche. Proprio ieri è stata presentata una mozione sull'argomento e su di essa in Aula vi sarà ampia discussione. Tale discussione, però, potrebbe essere meno aspra se il Governo ci dicesse qualche cosa in materia sin da ora. Dobbiamo altrimenti pensare che il Governo è sordo, è insensibile e non vuol rispondere!

MAGNO MICHELE. Voglio aggiungere che il Ministro dell'agricoltura, onorevole Rumor, non onora mai della sua presenza i lavori della nostra Commissione. Noi avanzammo una richiesta formale affinché il Ministro, personalmente, almeno per questa grave circostanza, si presentasse in Commissione. Oggi non soltanto protestiamo per questa rinnovata assenza, ma insistiamo perché nella stessa seduta odierna ci venga riferito qualcosa sull'argomento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è pronto a rispondere. L'onorevole Ministro mi ha dato incarico di farlo, rammaricandosi di non poter essere personalmente presente, a causa di altri precedenti impegni.

Volevo informare gli onorevoli colleghi che il Governo si è immediatamente preoccupato delle situazioni che si andavano determinando in varie province d'Italia a causa del perdurante maltempo e delle conseguenti nevicate e delle gelate. Perciò la settimana scorsa ha avuto luogo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una riunione, presieduta dal Ministro, alla quale hanno partecipato tutti i più alti funzionari competenti in materia, per esaminare la situazione e stabilire quindi quali provvedimenti si dovessero attuare in relazione alla situazione che si era andata determinando.

Erano nel frattempo pervenute delle segnalazioni – da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province maggiormente colpite – che contenevano le prime sommarie indicazioni sulle conseguenze che si erano verificate, soprattutto in alcune zone, con particolare riguardo a quelle ad indirizzo ortofrutticolo, e anche in altre zone, dove prevalgono coltivazioni pregiate a carattere soprattutto arboreo.

In relazione a queste prime indicazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e a conclusione di questa riunione, il Ministero ha impartito immediate disposizioni a tutti gli ispettorati dell'agricoltura affinché, in relazione alle possibilità tecniche di accertamento, facessero seguire, alle prime segnalazioni di carattere generale, delle relazioni precise sulla situazione che si era determinata, e sulla consistenza dei danni: in pratica sulle conseguenze che questi fenomeni atmosferici avevano avuto sulle colture.

Intanto, in attesa di poter disporre di questi indispensabili elementi definitivi di giudizio, il Ministero ha altresì dato disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura perché venga intensificata al massimo possibile l'assistenza tecnica alle aziende delle zone danneggiate. Questo in relazione al fatto che in alcuni casi, anche attraverso una forma più intensa di assistenza tecnica si possono aiutare le aziende a superare le difficoltà.

Il Ministero ha dato altresì disposizioni perché, a favore delle aziende colpite che avessero bisogno di risemine, siano dati senz'altro i contributi per l'acquisto di nuove sementi, in base alle leggi vigenti sulle sementi, facilitando quelle aziende in questo modo. Ha altresì impartito disposizioni perché, ove si rendesse necessario un intervento immediato diretto a ripristinare o a rimettere in sesto degli impianti arboriferi specializzati, gli uffici predispongano immediatamente queste pratiche e concedano i relativi contributi.

MICELI. In base a quale legge?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. In base alle leggi vigenti.

Ha dato infine disposizioni perché tutti gli istituti di credito diano la precedenza alle aziende colpite nella erogazione del credito agevolato per far fronte alle prime nuove occorrenze di credito di esercizio relative alle operazioni colturali che dovessero essere rinnovate in seguito al danneggiamento di alcune coltivazioni.

Ha pure dato disposizioni perché gli ispettorati segnalino immediatamente le zone nelle quali il Ministero dell'agricoltura, di concerto con il Ministero del tesoro, potrà disporre il rinvio del pagamento delle cambiali relative al credito agrario di esercizio. Naturalmente il Ministero dell'agricoltura si è fatto anche carico di segnalare al Ministero delle finanze – perché di sua competenza ai sensi della legge n. 739 – la ricognizione delle

zone colpite per accertare quelle nelle quali ricorressero gli estremi previsti dalla legge (cioè danni accertati per il 40 per cento) al fine di delimitarle e di autorizzare i conseguenti sgravi fiscali.

Questa è l'azione immediata, l'unica azione possibile che era consentita al Governo dati i mezzi di cui esso attualmente dispone. È evidente che ora il Governo attende di sapere con esattezza, attraverso queste relazioni definitive che ha sollecitato agli ispettorati agrari, quale è la situazione, e in conseguenza si regolerà per i provvedimenti che dovranno essere adottati al fine di sopperire alle esigenze delle aziende agricole colpite.

MICELI. Prendo la parola per dire che le affermazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario Sedati per conto del Governo, sono quanto mai deludenti, perché, mentre da un lato egli ha affermato che i danni si concentrano nelle zone ortofrutticole e di arboricoltura specializzata, dall'altro, come misura di immediato sollievo, ha parlato di assistenza tecnica (che non so a che cosa potrebbe servire!) e di contributi per risemine!

Noi sappiamo che tutti i carciofeti intorno alla provincia di Roma sono andati perduti. Che cosa significa la risemina in presenza di circostanze del genere?

Noi ci rendiamo conto che il problema è di una tale vastità da richiedere un intervento ponderato; ma pensiamo che la via che il Governo ha intrapreso è una via che porta ad eludere il problema, mentre il Governo dovrebbe pronunziarsi sul contenuto dei provvedimenti da adottare che, secondo me, non possono essere che quelli indicati dalla legge n. 739 del 1960, la quale prevede, a mio parere, tutte le ipotesi che si sono verificate, ma che deve essere sorretta da un finanziamento adeguato.

Onorevole Sottosegretario, io ritengo che gli organi periferici abbiano ormai fornito al Ministero le più esaurienti relazioni, con indicazioni che devono soltanto, e al più presto, essere tradotte in pratica.

MAGNO MICHELE. Noi non conosciamo ancora, in cifre, l'entità dei danni, che d'altra parte non sono ancora valutati esattamente neppure dal Ministero dell'agricoltura; però sappiamo che in diverse zone, particolarmente del Mezzogiorno e del centro d'Italia, essi sono ingenti. Come diceva il collega onorevole Miceli, la prima produzione di carciofeti è interamente o quasi interamente perduta.

Le barbabietole sono state gravemente danneggiate. E poi le colture arboriferè, come diceva lo stesso Sottosegretario Sedati, hanno subito danni notevoli.

Nelle zone degli agrumeti, i limoni sono andati perduti completamente, e pare che almeno per un paio di annate le conseguenze di queste gelate veramente eccezionali si sentiranno ancora. E non solo gli agrumeti, in genere, sono stati gravemente danneggiati; ma sono stati notevolmente danneggiati gli uliveti e perfino i vigneti.

Noi pensiamo che il Governo debba intervenire con misure adeguate. Dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario all'agricoltura appare chiaro che il Ministero della agricoltura non intende neppure dare applicazione piena, integrale, corretta alla legge n. 739, che pure già è di per se una legge insufficiente.

Il Sottosegretario onorevole Sedati non ci ha detto che cosa intenda fare il Ministro dell'agricoltura per l'applicazione di quella norma della legge 739 che prevede l'intervento del Ministero dell'interno per la concessione di contributi che consentano ai contadini di pagare i contributi previdenziali, particolarmente quelli per l'assistenza malattia. Dirà il Sottosegretario Sedati che questa è una questione non di competenza del Ministero dell'agricoltura; e va bene: anche gli sgravi fiscali non sono di competenza del Ministero dell'agricoltura, eppure abbiamo sentito proprio da lui che vi è stato un intervento nei confronti del Ministro delle finanze, perché si operi in questa direzione; mentre nessun intervento vi è stato da parte del Ministro dell'agricoltura nei confronti di quello dell'Interno per l'erogazione di questi contributi che pure sono richiesti da ogni parte ove i danni si sono verificati.

Per quanto riguarda le cambiali agrarie, abbiamo sentito dire adesso che sarebbero state date disposizioni – non lo mettiamo in dubbio! – agli istituti autorizzati al credito agrario, per il rinvio delle cambiali agrarie stesse. Però non ci è stato detto per quanti anni si intende effettuare questo rinvio. Nei giornali abbiamo potuto leggere un comunicato ufficiale del Ministero dell'agricoltura nel quale pare s'intenda limitare il rinvio soltanto a due anni, mentre in circostanze certo non più gravi e più dolorose di questa il rinvio è stato disposto fino a cinque anni. La legge n. 739 del 1960 prevede infatti un rinvio di cinque anni: dieci rate semestrali o cinque rate annuali.

Ma la questione più importante che vogliamo affrontare è rappresentata dalla ne-

cessità che si dia applicazione all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Onorevole Sedati, leggiamolo questo articolo 1 della legge n. 739. Perché mai il Ministero dell'agricoltura insiste nel voler limitare l'intervento effettuato per mezzo di contributi a fondo perduto soltanto quando si siano verificate alluvioni?

Quando i danni siano di notevole entità e quando siano stati causati da avversità atmosferiche, secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 1 della legge 739, il Governo è tenuto a concedere i contributi a fondo perduto che, per i coltivatori diretti, dovrebbero essere commisurati all'80 per cento delle perdite.

Noi, quindi, insistiamo perché questa norma – che è poi la più importante di tutta la legge 739 – trovi applicazione almeno in questa gravissima circostanza.

MINASI. Per quanto riguarda il mio gruppo, dovrei sottolineare che le dichiarazioni del Sottosegretario onorevole Sedati non prendono in considerazione, oltre che l'estensione e la gravità delle calamità subite dall'agricoltura, il fatto che queste calamità si sono verificate in zone dove l'agricoltura si trova in una particolare situazione di crisi, nel Mezzogiorno. E tengo presente, sotto gli occhi, quello che è avvenuto nella provincia di Reggio Calabria, dove mercé il concorso anche dell'Ispettorato dell'agricoltura, si è potuto rilevare in modo attendibile lo stato dell'agricoltura della provincia a seguito di questa nevicata. Da questi rilevamenti è risultato in modo chiaro che sono necessari interventi organici e che occorre rivolgere una particolare attenzione alle categorie che sono rimaste senza alcuna possibilità di percepire il loro reddito di lavoro: mi riferisco particolarmente ai coloni e a tutte quelle categorie che avevano impiegato per un anno la propria fatica manuale per produrre ciò che in gran parte o totalmente è andato distrutto.

Ora, piuttosto che limitarsi all'enunciazione di provvedimenti sporadici, che lasciano alla discrezionalità del Ministero dell'interno o di quello dell'agricoltura la facoltà di intervenire, è necessario applicare integralmente gli strumenti legislativi che già esistono! Anche se un provvedimento di legge quadro, quale la legge n. 739 del 1960 nella sua seconda parte provvedeva al finanziamento solo per quella determinata evenienza, che ne ispirò l'emanazione, non ci si deve sentire in difficoltà se oggi, viene a mancare quel finanziamento: il provvedimento deve rimanere valido ed applicabile per tutte le circostanze analoghe. Si provveda dunque a finanziarlo.

Noi potremmo essere sodisfatti quindi se il Governo si impegnasse a rendere operante subito la 739. Diversamente – lo sottolineo ancora una volta – il Governo si assume una tremenda responsabilità di fronte a tanta sciagura! Ed uso la parola sciagura, particolarmente per il Mezzogiorno d'Italia, con senso di profonda responsabilità e misurando anzi l'espressione!

MARENGHI. Io debbo dichiararmi favorevole a quanto ha esposto l'onorevole Sottosegretario all'agricoltura, e non ritengo che le sue dichiarazioni siano deludenti come ha affermato l'onorevole Miceli.

Cosa poteva fare il Ministero? Intervenire in base alle leggi e alle disposizioni vigenti. L'onorevole Miceli si domanda a che cosa serva l'assistenza tecnica. Essa è molto importante, invece. In questi casi – e purtroppo io ho una lunga esperienza in materia – vi sono molti consigli tecnici da dare, per le viti danneggiate, gli oliveti danneggiati, la potatura, gli interventi, la sostituzione di colture danneggiate o distrutte; quindi anche l'assistenza tecnica ha la sua importanza. Quando vi è un malato in casa si chiama il medico. In questo caso il medico è l'ispettore agrario che credo possa ben dare qualche consiglio utile. Voi dite: le sementi... Ma le sementi contano anche esse! Se una coltivazione di bietole è distrutta o un carciofeto è profondamente danneggiato, si dovranno seminare altre colture: ed ecco che il contributo in sementi può essere assai utile.

Poi il Sottosegretario ha parlato degli sgravi fiscali e della delimitazione delle relative zone.

Quindi, a mio avviso, il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare tempestivamente, in base alle disposizioni vigenti.

Si è accennato anche alla 739 – e ne ha accennato anche l'onorevole Sottosegretario – per la delimitazione delle zone ai fini dello sgravio fiscale.

Riteniamo anche noi che questa legge possa essere utilmente applicata; ma se per fare ciò essa deve essere modificata, come è stato proposto da parte di alcuni oratori della opposizione, allora bisogna necessariamente andare alla prossima legislatura, dato il nostro particolarissimo calendario parlamentare..

Noi riteniamo che essa sia una legge quadro ben studiata e che possa eventualmente, in questo caso, essere applicata, perché non ci troviamo di fronte ad una avversità atmosferica come la grandine – per la quale, ab-

biamo detto, data la sua frequenza i contadini debbono assicurarsi – ma ci troviamo di fronte ad una grave calamità a carattere eccezionale, per cui inviterei...

MAGNO MICHELE. Articolo 1 della legge 739.

MARENGHI. Si, si, siamo di fronte ad una calamità a carattere eccezionale, per cui pregherei il Governo di vedere se può applicare quella legge, adoperandosi soprattutto per il reperimento dei fondi, che non ci sono, onde poter sollecitamente intervenire in quelle zone così gravemente colpite.

AVOLIO. Desidero dichiarare subito che sono d'accordo con l'interpretazione della legge 739 data dall'onorevole Marenghi ed affermo che appunto per questa eccezionale situazione in cui s'è venuta a trovare l'agricoltura italiana, di fronte a questi fenomeni di avversità, auspico che questa legge possa essere attuata e che il Governo, proprio in questo senso, si impegni a trovare i fondi necessari per il suo finanziamento.

Però io desidero anche cogliere questa occasione per dichiarare davanti a questa nostra Commissione e davanti al rappresentante del Governo (in modo che se questi vuole possa anche esprimere successivamente il suo parere in merito) che sempre più urgente si rileva la necessità della istituzione di un fondo di solidarietà nazionale. Noi ci troviamo quasi ogni anno di fronte ad avversità atmosferiche di vario carattere, che impongono al Parlamento di prendere dei provvedimenti affrettati, contingenti, per venire incontro alle necessità e ai bisogni più immediati dei contadini particolarmente colpiti da tali avversità. E ogni volta ci troviamo di fronte alla necessità di dover inventare il reperimento dei fondi, di fare tutte le cose che è necessario fare in maniera frettolosa, e questo proprio perché non esiste uno strumento organico che scatti automaticamente nel momento in cui si verificano le avversità.

Avevamo tentato di dare una soluzione a questo problema con la legge 739; però la legge 739 si è dimostrata anch'essa non sufficientemente capace di venire incontro a tutte le necessità ed a tutti i bisogni dell'agricoltura italiana proprio per il fatto che i fondi ad un certo momento si esauriscono e quindi bisogna provvedere con successivi finanziamenti al suo funzionamento.

Ora, io ritengo che sia veramente necessario ed urgente predisporre un meccanismo il quale automaticamente entri in funzione nel momento in cui si verifica un'avversità; in sostanza, ritengo che si debba provvedere alla istituzione di un fondo di solidarietà nazionale.

Desidererei quindi che questa volta il Governo si esprimesse in maniera precisa e definitiva, su questo argomento; il voto che questa mattina esprimiamo nella nostra Commissione, potrebbe essere di ausilio, ai nuovi legislatori che verranno, per risolvere positivamente il problema.

DE LEONARDIS. Vorrei prendere con molta responsabilità la parola, come d'altra parte con senzo di responsabilità l'hanno presa gli altri onorevoli colleghi, per dare atto al Governo della sensibilità e tempestività con cui ha provveduto ad esaminare il problema e ad intervenire, per quello che può, per i primi interventi – come ha detto il Sottosegretario – di azione immediata.

Vi sono provvedimenti che si prestano ad una immediata attuazione, e provvedimenti che possono essere presi unicamente allorché le condizioni previste dalla legge (compresa la 739) danno la possibilità di poterli adottare.

Che cosa dispone, per il suo stesso finanziamento, la legge 739?

Per poter accordare quelle facilazioni che sono contemplate nella legge, occorre avere la relazione dell'ufficio tecnico erariale o dello ispettorato agrario, per localizzare i danni e vedere in che proporzioni essi si sono verificati. Quindi è indispensabile questa prima premessa. Ma vi è di più. Non si potevano adottare i provvedimenti richiesti prima, perché i danni, per ragioni di natura tecnica, specialmente per quanto riguarda gli alberi, vengono alla luce solo dopo un determinato periodo di tempo. Per gli alberi, ripeto, quelle lesioni che eventualmente si fossero verificate, danno la loro manifestazione soltanto dopo un certo tempo.

MAGNO MICHELE. Chiedo scusa per la interruzione, ma qui si tratta di sapere se i contadini potranno avere il contributo o no!

AVOLIO. Per i limoneti e gli aranceti della costiera salernitana e amalfitana il danno è già evidente!

DE LEONARDIS. Prego gli onorevoli colleghi di ascoltare il mio intervento fino alla fine. Quindi occorre che, anche dal punto di vista tecnico, si accerti innanzitutto l'entità dei danni, riferendosi non solamente alla perdita del prodotto, ma addirittura alla stessa possibilità di vegetazione di questi alberi, ossia ad indagare se determinati rami o se addirittura l'albero stesso sia completamente distrutto e non possa più fruttificare.

Naturalmente vi sono settori nei quali i danni sono più evidenti, come per esempio

gli ortaggi, come per esempio i carciofeti, come per esempio, parzialmente, gli agrumeti! Perché, ripeto, non è solamente il danno del mancato prodotto che deve essere tenuto in considerazione, ma bisogna accertare se la pianta è rimasta integra, se ha possibilità di fruttificare per l'avvenire, ecc. Ora, questi dati si possono ottenere da un punto di vista tecnico, unicamente dopo un certo periodo di tempo: cioè dopo che si sia constatato se è rifiorito il gioco dell'alimentazione capillare, se le ferite subite dall'albero hanno interrotto questo ciclo di alimentazione della pianta, e quindi se appariscono (speriamo di no, in questo caso) rami secchi e foglie già appassite.

Questo per l'arboricoltura.

Per gli ortaggi, invece, è evidente che il danno è, almeno a prima vista, rilevante. Per i carciofeti, noi auspichiamo che non siano andate perdute tutte le piante e che, col sopravvenire della stagione più mite, le carciofaie possano « rigettare ». Comunque proprio la produzione più richiesta purtroppo, perché anticipata, è andata perduta.

Per quanto riguarda la situazione delle barbabietole, è andata perduta la semina autunnale. È chiaro che anche qui occorre riseminare le barbabietole con i semi primaverili. Qui vi è un danno che attiene a questo specifico aspetto.

Inquadrato il problema in questi termini e con l'occhio fermo alle zone dove si sono avuti danni, è necessario che gli ispettorati agrari, secondo il dettato della legge, mandino la loro relazione.

Noi, nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo, abbiamo avvertito la volontà di provvedere, anche per questo secondo stadio, allorché le relazioni degli ispettorati e degli uffici tecnici erariali perverranno al Ministero.

Per quanto attiene alla legge n. 739, essa resta indubbiamente il problema di fondo per le provvidenze in caso di calamità. Da parte nostra, fin dall'inizio della legislatura, noi abbiamo presentato una proposta di legge organica (Bonomi ed altri) per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale.

AVOLIO. Anche noi!

DE LEONARDIS. Io dico quello che abbiamo fatto noi! Però, la possibilità di approvazione di questa nostra proposta di legge non si è presentata, perché nel frattempo è venuta la legge 739, che, essendo legge quadro, poteva sodisfare in una certa maniera queste necessità.

MICELI. Legge cornice! Il quadro è il finanziamento, ma manca! Questa è solo la cornice!

DE LEONARDIS. Comunque sia, legge cornice o legge quadro, si tratta di una legge che è servita adeguatamente a sollevare e a dar respiro – facendo un consuntivo possiamo anche riconoscerlo – alle aziende agricole, che si sono poi riprese, e che, in certo qual modo, hanno avuto questo disagio, sia pure in parte, alleviato dai raccolti successivi.

Concludo dicendo che, dalle dichiarazioni del Governo, io traggo auspicio e conforto, ed auspico che questa buona volontà governativa possa tradursi in atti concreti allorché perverranno le relazioni degli ispettorati agrari.

MAGNO MICHELE. Io ho fatto una richiesta precisa. Mi pare che l'onorevole Marenghi, di parte democristiana, si sia trovato d'accordo. Vorrei solo sapere se l'onorevole De Leonardis è d'accordo nel senso che l'articolo 1 della legge n. 739 debba essere applicato perché i contadini danneggiati abbiano il contributo a fondo perduto.

DE LEONARDIS. Vorrei precisare, onorevole Magno, che la questione dell'interpretazione della legge n. 739 ha dato motivo di interpellare anche il Consiglio di Stato, in qualche caso. Purtroppo capita, nelle leggi, questo fatto (come capita per i figli rispetto ai genitori che li vorrebbero bravi e buoni, mentre invece qualche volta essi tralignano): che quando si vanno a interpretare, si prescinde dalla volontà del legislatore, anche se l'interpretazione si fa con metodo tecnico-giuridico.

MAGNO MICHELE. Limitiamoci all'interpretazione autentica della legge! All'articolo 1 fu introdotto un emendamento per l'estensione alle avversità atmosferiche delle ipotesi e delle provvidenze previste nella legge stessa.

DE LEONARDIS. Se ella consente, l'interpretazione autentica è quella che avviene per legge.

Se le leggi debbono essere interpretate, non possono che essere interpretate secondo il sistema e l'insegnamento che ci danno la dottrina e la giurisprudenza!

Altro è affermare che vi è necessità di andare incontro a quanti hanno patito danni per queste calamità – e su questo siamo tutti d'accordo – altro è voler forzare una interpretazione – che non è affatto pacifica – di quell'articolo!

Potrebbe anche darsi, come noi auspichiamo, che altre provvidenze, ancora più effi-

caci dell'articolo 1 – ancora più efficaci, onorevole Magno! – possano essere adottate; perché l'articolo 1 ha un aspetto del tutto particolare, non certo di natura produttivistica, non certo mirante alla determinazione dell'assestamento e dell'incremento della produzione e, quindi del reddito, mentre noi invece vogliamo ottenere che, oltre a queste provvidenze ve ne siano altre che diano la possibilità alle aziende agricole di produrre maggior reddito e di assestarsi in maniera definitiva.

Il problema è molto grosso, come noi sappiamo; e noi auspichiamo vivamente che possa arrivare, come certamente arriverà, il giorno in cui le aziende agricole avranno un reddito uguale a quello degli altri settori della produzione economica.

MICELI. L'onorevole De Leonardis ha fatto un lungo discorso, ma non ha risposto al quesito da me posto.

DE LEONARDIS. Sono andato al di là della sua impostazione, onorevole Miceli!

DE LAURO MATERA ANNA. Onorevoli colleghi, devo dire innanzitutto che purtroppo questa discussione avviene nel momento peggiore per noi, cioè alla fine della nostra attività, e tanto più serio è quindi l'impegno che noi chiediamo al Governo su questa materia molto dolorosa. Io rappresento la provincia di Foggia. Data l'esistenza di una economia quale quella della nostra provincia, con un complesso di piccole aziende contadine, io credo che il Sottosegretario si renderà ben conto della situazione che si è venuta a determinare. In realtà questi piccoli produttori si trovano sprovvisti di qualsiasi mezzo per fronteggiare il grave danno che li ha colpiti.

Io ho seguito con grande attenzione l'intervento dell'onorevole De Leonardis, mio conterraneo. Prima di tutto, nessuno di noi si rifiuta di riconoscere che il primo requisito per l'applicazione della 739 debba essere rappresentato dalle relazioni degli ispettorati provinciali dell'agricoltura: è evidente, però, che esse debbono essere svolte rapidamente. Naturalmente il danno poi si verrà a configurare con maggior chiarezza nel tempo. Ma qui vi è necessità di intervenire al più presto!

In quanto poi alle contestazioni relative all'articolo 1 della legge n. 739, è evidente che, in una situazione del genere, se andassimo a dire ai contadini che vi sono problemi giuridici, contestazioni, ecc., io non so quali potrebbero essere le reazioni dei contadini!

DE LEONARDIS. Ma io voglio superare tutto questo, voglio andare al di là!

DE LAURO MATERA ANNA. Secondo me, in questo preciso momento, bisogna dare a quell'articolo l'interpretazione più favorevole ai contadini. Io penso che il nodo del problema consista proprio nella giusta interpretazione della legge 739.

Io ho seguito con attenzione l'esposizione dei provvedimenti elencati dall'onorevole Sottosegretario. Ma, se andiamo ad esaminarli uno per uno, vediamo che nessuno di essi affronta veramente il problema del danno che questi produttori hanno subito.

Né il rinvio delle cambiali, né la preferenza che gli istituti di credito debbono dare costituiscono qualcosa di decisivo: sono tutti provvedimenti marginali! Proprio così: marginali. Secono me non c'è altro termine per definirli.

Io, quindi mi associo al collega compagno onorevole Avolio per chiedere che si ponga termine ad una situazione veramente drammatica, per cui, dalla sera alla mattina, ci troviamo di fronte alle richieste urgenti di gente colpita dalle avversità, richieste che poi, ovviamente, non possono essere sodisfatte immediatamente: quindi uno dei primi problemi che la prossima legislatura dovrà affrontare sarà quello di una legge (e di un relativo fondo) che scatti automaticamente, immediatamente, per fronteggiare questa situazione!

Onorevole Sedati, noi le chiediamo veramente un impegno affinché l'aiuto sia reale! Secondo me lo strumento c'è. Abbiamo una legge, la legge 21 luglio 1960, n. 739. L'articolo 1 di quella legge parla con chiarezza. Ed io credo che il Governo, se applica quell'articolo, potrà veramente avere la gratitudine dei contadini colpiti, riuscendo ad alleviare il loro disagio.

PUCCI ERNESTO. Vorrei sottolineare un particolare aspetto dei danni recentemente subiti dall'agricoltura del Mezzogiorno, e cioè quelli relativi agli uliveti. E vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di esaminare la possibilità che, in sede di direttive annuali, sia pure aggiuntive, per ciò che riguarda l'applicazione del Piano verde, siano recepite le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, in un combinato disposto con l'articolo 14 del Piano verde. Spiego ora le ragioni di tale mia richiesta.

Vi è un finanziamento in atto, sia pur modesto, per quanto riguarda lo sviluppo delle coltivazioni pregiate. Nelle zone particolarmente colpite dal gelo – Gioia Tauro e Palmi per esempio, dove l'ulivo vegeta in maniera particolarmente rigogliosa – se le norme del-

l'articolo 14 del Piano verde fossero applicate puramente e semplicemente, esse non consentirebbero interventi urgenti per far fronte alle esigenze degli uliveti danneggiati.

Si tratta per esempio di risarcire le ferite inferte agli alberi dalla rottura dei rami, dal crollo determinato dal peso della neve. Ora, secondo le previsioni, nella legge n. 839, rientrano anche potature energiche di ringiovanimento, di ricostituzione, e quindi si consente un intervento urgente, che diversamente potrebbe essere attuato soltanto quando la legge n. 739 dovesse avere un nuovo finanziamento. Ecco perché volevo sottolineare questo aspetto particolare dei danni subiti dagli ulivieti e pregare affinché si proveda nel senso, possibilmente, da me indicato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io vorrei brevemente replicare per ringraziare innanzitutto gli onorevoli colleghi che hanno dato il loro contributo alla discussione, in particolare quelli che hanno considerata giusta la linea adottata dal Governo, e vorrei poi dare anche qualche chiarimento.

Il Governo applica la legge n. 739 per quello che essa è, non per quello che si potrebbe desiderare che fosse. La legge n. 739 contiene diverse disposizioni, che sono articolate, che sono divise in titoli: ciascuna di queste disposizioni prevede interventi specifici, aventi determinate finalità tant'è vero che laddove il legislatore vuole intervenire, nei casi in cui si sono prodotti danni ai raccolti, lo dice esplicitamente, e mi riferisco precisamente alle norme che riguardano le agevolazioni creditizie, tra cui anche la rateizzazione quinquennale dei prestiti (cosa onorevole Magno, che è diversa dal rinvio del pagamento delle cambiali che si fa ai sensi di un'altra legge), e a quelle che riguardano gli sgravi fiscali.

In questa legge si prevede un intervento connesso all'entità dei danni arrecati al raccolto.

L'articolo 1 ha una diversa finalità: è destinato ad operare nei casi in cui si verificano degli eventi che producono gravi conseguenze alle strutture fondiarie delle aziende. È scritto nei punti *a*), *b*) e *c*). E in relazione alle conseguenze ugualmente disastrose che queste forme di carattere alluvionale possono arrecare anche ai mezzi tecnici e alle attrezzature delle aziende, è prevista la possibilità di un contributo dello Stato per la ricostituzione dei capitali.

Questa è la legge 739 e quindi una diversa interpretazione di essa non può essere data che dallo stesso legislatore. Non è certamente un problema attuale, questo.

MICELI. Mi meraviglio che il Governo accetti questa interpretazione! Noi non vogliamo entrare nella discussione, ma...

MAGNO MICHELE. L'articolo 1 fu emendato dalla Commissione su mia proposta.

Quell'emendamento non piacque al Governo, il quale si è poi arrogato il diritto di interpretare quell'articolo, nel senso che il Governo non è obbligato ad intervenire, ma ha solo la facoltà di intervenire.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quanto riguarda la segnalazione fatta dall'onorevole Pucci, circa la possibile interpretazione delle norme contenute nella legge 739 sulla ulivicoltura, usufruendo delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del Piano quinquennale, mi riservo di fare esaminare la questione, perché, ove possibile, vi potrebbe anche essere effettivamente una ulteriore forma di intervento a favore soprattutto delle zone olivicole danneggiate da questi ultimi eventi.

Vorrei anche aggiungere, signor Presidente, se me lo consente, che qui è stata portata la similitudine del medico. Ed io me ne avvalgo a testimonianza e a sostegno della validità dell'azione svolta dal Governo. Il medico, infatti, prima visita l'ammalato e poi prescrive la medicina. Guai se prescrivesse prima la medicina: probabilmente ammazzerebbe l'ammalato. Ora noi dobbiamo prima di tutto accertare questi danni!

MAGNO MICHELE. È sulla medicina, soprattutto, che non siamo d'accordo!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io non mi diffondo sul modo come si accertano questi danni, anche perché ne ha già parlato ampiamente l'onorevole De Leonardis: ma noi ne abbiamo un'esperienza ormai lunghissima: i danni in agricoltura non si accertano mai immediatamente!

MICELI. Però questo vale per la liquidazione dei danni. Ma non è mai avvenuto che si attendesse una stagione per vedere se il germoglio rifiorisce... Questa è una teoria veramente estrosa!

DE LEONARDIS. Chi mai le ha detto questo?!

MICELI. Lei l'ha detto!

DE LEONARDIS. No, assolutamente! Ho detto che si tratta di vedere se l'alimentazione capillare funziona ancora e se i rami appassiscono o no! Che cosa c'entra il germoglio!?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente,

io non mi posso evidentemente addentrare in un dibattito di natura tecnica; qui però vi è un problema: in alcune zone gli ispettorati agrari non sono stati nemmeno in condizione di effettuare i sopraluoghi, per il perdurare del maltempo e della neve. A parte questo, è ormai dimostrato che i danni, nella loro entità – ed in relazione ai danni si adottano le misure d'intervento – non sono immediatamente rilevabili in agricoltura.

Anche per quanto riguarda l'esempio qui portato dei carciofeti, si hanno ancora, per molte zone, dei dubbi: non si sa ancora, cioè, se questi carciofeti possano, come si dice in gergo agricolo, ricacciare o non ricacciare, perché le conseguenze sono diverse nell'un caso o nell'altro. Se non possono più ricacciare, si dovrebbe rinnovare l'intero impianto. Nel settore degli alberi, poi, gli accertamenti sono talvolta ancora più difficili. Comunque, a prescindere...

MICELI. Se il proprietario dell'uliveto chiede che gli venga risarcita la distruzione dell'uliveto, la deve dimostrare, ma non in sede preventiva, di emanazione di un provvedimento di legge o di stanziamento di fondi preventivi e presuntivi...

DE LEONARDIS. Il problema è questo. È del 30 o del 40 per cento il danno subito rispetto alla produzione globale? Se è del 30 non entra nella ipotesi della 739. Se è del 40, sì. E se non si manifesta tutto il danno? Si potrebbero escludere zone danneggiate...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In relazione a questa situazione obiettiva, il Governo ha adottato intanto, perché poteva farlo, tutti quei provvedimenti che possono essere immediatamente applicati a favore delle aziende, riservandosi, come ho già detto, non appena saranno pervenute le relazioni definitive, di studiare quali ulteriori provvedimenti dovranno essere adottati per venire incontro alle aziende danneggiate.

Mi pare quindi di aver chiarito che il Governo non solo ha già operato nei limiti entro i quali poteva operare, e con gli strumenti che ha a disposizione, ma ha l'intenzione, dopo aver accertato quel che è avvenuto, di adottare gli ulteriori provedimenti in relazione agli eventi che si sono verificati e alle conseguenze che essi hanno prodotto alla agricoltura.

AVOLIO. Desidererei conoscere il pensiero dell'onorevole Sottosegretario Sedati in merito alla richiesta che abbiamo fatta di costituire un fondo di solidarietà nazionale: almeno come espressione del suo pensiero personale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi scuso di non averla citata personalmente e me ne dolgo; però credevo di averle implicitamente risposto quando ho detto che le questioni che riguardano la legislazione dovranno essere risolte nella prossima legislatura.

AVOLIO. Io desideravo solo sapere, circa l'opportunità della istituzione del fondo nazionale, se lei lo ritiene opportuno, dal suo punto di vista personale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non posso sdoppiarmi ed esprimere un pensiero personale indipendente da quello che è invece il mio pensiero come rappresentante del Governo. Tutti questi problemi appartengono ad un insieme di situazioni che emergono nel corso di una legislatura; ogni legislatura ne affronta alcuni. La prossima legislatura esaminerà tutti quelli che noi, per caso, avessimo lasciato insoluti e deciderà sul da farsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me pare che dalla nostra Commissione, a parte gli atteggiamenti particolari, possa essere formulato un voto: e cioè che il Governo ottemperi a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, che comprendono naturalmente tutti gli interventi che spettano al Ministero dell'agricoltura, in modo particolare, e al Ministero delle finanze. Mi pare che il Governo abbia preso immediati provvedimenti e che stia prendendone altri per far fronte alle esigenze che si sono venute a manifestare, e che naturalmente richiedono anche degli accertamenti preventivi. La discussione si è svolta anche su questo punto. Certo che l'applicazione di articoli della legge n. 739 non è facile. Però le distruzioni ci sono state e la agricoltura si trova, specialmente in alcune zone, in una situazione veramente difficile. I raccolti non si possono moltiplicare indefinitivamente; di conseguenza i danni, quando vengono provocati, sono veramente gravosi per i nostri agricoltori, soprattutto per i piccoli, per i mezzadri, coloni, lavoratori della terra. Perciò noi formuliamo il voto che il Governo cerchi di largheggiare per quanto è possibile, avendo riguardo alle esigenze che si sono venute a manifestare, specialmente in alcune zone dove i primi raccolti sono andati completamente distrutti.

MAGNO MICHELE. Nel 1960 il Governo ha dato il grano invece che il contributo in denaro. Nell'estate del 1960 non disse ciò che ha detto successivamente e che ha ripetuto

oggi, e cioè che l'articolo 1 della 739 deve essere inteso e interpretato nel senso che i contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche non hanno diritto al contributo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Magno, il grano fu concesso in base a una diversa disposizione di legge che specificava anche il fine che si voleva perseguire attraverso di essa.

PRESIDENTE. Naturalmente in questa legge quadro, che è la 739, che qualcuno definisce legge cornice, vi sono molte disposizioni. Alcune di esse per essere applicate, richiedono accertamenti. Bisogna che si accerti, per esempio, se vi è stata distruzione del prodotto per il 40 per cento: e questa è cosa che non si può fare immediatamente. Però vi sono anche altre disposizioni, come quella relativa alle imposte, che mi pare possano essere adottate subito. Comunque, da ciò che si conosce, è un fatto che questo primo raccolto, in molte zone, è andato distrutto: questo è indiscutibilmente vero.

Perciò il Governo è pregato e invitato dalla Commissione agricoltura – in questo breve periodo che ci separa dal termine della legislatura e dalla convocazione delle nuove camere – di tener conto di tutte le cose che sono state dette, avendo particolare riguardo alla situazione preoccupante in cui si sono venuti a trovare i piccoli coltivatori, mezzadri, coloni, lavoratori, che hanno veramente subito un danno notevole.

La Commissione Agricoltura, specialmente ora che stiamo per chiudere i nostri lavori, esprime il voto che il Governo faccia tutto quello che è possibile per venire incontro, in questa situazione, alle categorie più colpite.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che accetto il voto che l'onorevole Presidente ha espresso a nome della Commissione e che me ne renderò interprete presso il Ministro.

PREARO. Vorrei rendere atto al Governo che nelle province gli Ispettorati agrari sono già in movimento per l'accertamento dei danni. E debbo ringraziare per gli accertamenti che si stanno facendo e per la diligenza con la quale il Ministero dell'agricoltura sta intervenendo. Se potessimo avere denaro a disposizione, adoprando lo strumento offerto dall'articolo 19 del Piano verde, che stabilisce contributi sul credito di esercizio, penso che potremmo già andare incontro ai nostri agricoltori. Siccome però l'articolo 19, almeno per quanto riguarda la mia provincia e altre province del Veneto, ha esaurito tutte le disponibilità di finanziamento ad esso connesse, pregherei il Governo di vedere se è possibile integrare queste disponibilità di finanziamento.

Discussione del disegno di legge: Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione (4598).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4598 concernente: « Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione », sul quale io stesso sono relatore.

L'Istituto nazionale della nutrizione è stato costituito, come persona giuridica di diritto pubblico, con la legge del 6 marzo 1958, n. 199, che ha decentrato i servizi del Ministero dell'agricoltura, perché esso prima faceva parte del Consiglio nazionale delle ricerche. La legge del 1958 prevedeva anche la determinazione dei compiti e l'organizzazione dell'Istituto stesso.

Il Governo ci propone oggi questa legge integrativa, che disciplina anche il finanziamento. L'Istituto nazionale della nutrizione ha il compito di compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonché indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti; deve anche compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre pubbliche amministrazioni; collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

Gli organi previsti per questo istituto sono in realtà i soliti: Presidente, comitato amministrativo e collegio dei revisori. Vi è poi il finanziamento. Le entrate dell'Istituto sono costituite: da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato; dai redditi dei propri fondi; dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati; dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento; dai redditi delle proprie aziende sperimentali. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede, sentito il Ministero del tesoro. L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato. Le norme di attuazione e lo stato giuridico saranno stabiliti con regolamento organico da approvare con decreto del Ministro dell'agricoltura e

delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Poi vi è la parte più direttamente finanziaria, la quale dispone che è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore di questo Istituto.

Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto è autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-63. Vorrei in proposito un chiarimento dal Governo: questo istituto sta già funzionando. Perché ora si parla di 200.500.000 di lire per la sua prima organizzazione?

Si dice ancora che i contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale dell'alimentazione. In fine si stabilisce che dalle disponibilità del fondo ex Sepral saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 490.500.000 nell'esercizio 1962-63 e lire 290 milioni nell'esercizio 1963-64.

Onorevoli colleghi, questa è la finalità del provvedimento sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole. Raccomando, in quanto relatore, l'approvazione sollecita del disegno di legge, anche perché questo istituto – mi dicono – non può funzionare addirittura se non riceve i finanziamenti necessari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Chiedo innanzitutto che l'esame del disegno di legge sia rinviato per dar modo ai Commissari, che ne hanno appena preso conoscenza, di studiarlo con cura. In linea subordinata, se questo non si rendesse possibile, il mio gruppo condiziona l'approvazione del provvedimento all'introduzione di una modifica che preannuncio, e che consiste nell'aggiungere, ai tre membri del Comitato amministrativo di cui all'articolo 4 del provvedimento, anche tre rappresentanti di comuni, designati dall'associazione nazionale dei comuni italiani.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non mi pare, per le ragioni già esposte, che si possa rinviare l'esame del provvedimento. Nell'articolo 4 di questo disegno di legge, è detto che il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da uno del Ministero della sanità. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo.

In sostanza sono tutti funzionari del ministero.

Vi è ora la proposta di emendamento preannunciata dall'onorevole Miceli e che consiste nell'aggiunta di «tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».

Ora io mi domando, questo istituto, in sostanza, che cosa sia. È un organo parastatale, evidentemente. Esisteva già, e svolgeva la sua attività sotto l'egida del Consiglio nazionale delle ricerche ed ora è stato trasferito alla competenza del Ministero della agricoltura con legge 6 marzo 1958, n. 199, e gli è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico.

La legge del 1958 ha attribuito al Ministero dell'agricoltura compiti di studio e provvidenze economiche, sociali, assistenziali, educative, ecc., nel campo dell'alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti, avvalendosi della collaborazione appunto, dell'Istituto nazionale della nutrizione. L'Istituto, indubbiamente, ha una sua esperienza; sappiamo anche chi sono i suoi dirigenti. Noi tutti sappiamo che essi hanno una grande fama in questo settore.

MARENGHI. Brevemente, signor Presidente. Noi abbiamo ascoltato la sua relazione che ha concluso dicendo che questo istituto non può funzionare se non si approva il presente disegno di legge. Di conseguenza, l'istituto stesso sarebbe paralizzato. Noi dobbiamo tener conto dei compiti istituzionali – importantissimi – di questo istituto: compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti; compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche amministrazioni; collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione. Tutti sappiamo quale importanza ha, attualmente, questo settore. Lo abbiamo notato anche recentemente quando sono state denunciate gravi irregolarità nella confezione e nella manipolazione dei mosti, ecc. Noi riteniamo, quindi, che i compiti di questo istituto siano

tali che esso meriti di essere appoggiato e sostenuto. Di conseguenza – e credo di interpretare così anche il pensiero del nostro gruppo – noi saremmo favorevoli alla tempestiva approvazione del disegno di legge.

Perché se noi l'approviamo ora, io ritengo che esso possa essere trasmesso al Senato, ed approvato in tempo utile anche dall'altro ramo del Parlamento. Altrimenti si paralizzerebbe un istituto che ha tanta importanza.

CASATI. Debbo dichiararmi anch'io favorevole all'approvazione, la più sollecita possibile, del provvedimento, anche se non vi è stato il tempo sufficiente per approfondire alcuni aspetti della materia che ci viene oggi sottoposta. Potremmo forse dire che tutti questi istituti, in effetti, andrebbero riesaminati, rivisti, e nel caso specifico ci si potrebbe anche chiedere perché le competenze specifiche e le finalità proprie dell'istituto non possano essere perseguite direttamente dalla direzione generale sull'alimentazione del Ministero dell'agricoltura.

Comunque, sulle finalità intrinseche dell'istituto e sulla utilità dei fini che esso persegue, tutti quanti devono essere d'accordo. Io vorrei pregare gli onorevoli colleghi dell'opposizione di dare il loro consenso anche per un altro aspetto del problema: quello del personale dipendente dall'istituto. Non ho dati precisi in proposito, però so che esso non può essere compensato, proprio perché non è ancora utilizzabile il finanziamento che questo disegno di legge prevede.

Quindi, anche per questo motivo, riservandoci magari, per la prossima legislatura, di riesaminare più a fondo il problema, propongo che il provvedimento sia approvato con la massima sollecitudine.

MICELI. Spero che anche qualche altro mio onorevole collega vorrà esprimere il proprio senso di meraviglia – uso un termine eufemistico! – per la situazione che si è creata in questo ultimo scorcio di legislatura presso la nostra Commisisone. Noi assistiamo ad uno strano modo di procedere. Vengono proposti alla discussione e approvazione disegni di legge presentati dal Governo o proposte di legge... ed è meraviglioso vedere con quanta diligenza e sollecitudine la Camera adempie ai propri compiti! La Camera stampa... stampa... stampa leggi e provvedimenti! Ed è meraviglioso vedere la fiducia del Governo nei confronti di tali provvedimenti approvati così alla rinfusa!...

Tutto ciò, però, non desta solo meraviglia, in noi, ma anche qualche sospetto. Perché?

Perché, per esempio, in questo caso, non si tratta di un provvedimento causato da eventi sopravvenuti all'ultima ora, quali sono per esempio i danni alluvionali. Si tratta di un provvedimento che poteva essere presentato assai prima. Si tratta di un istituto già esistente, e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste doveva conoscere i bisogni di questo istituto, doveva sapere se vi era necessità di modificarlo, ecc.!

Il fatto che il disegno di legge venga presentato all'ultimo momento, all'ultima ora, per cui lo stesso onorevole Presidente è costretto a fare una relazione improvvisata che ricalca pedissequamente la relazione scritta preposta al provvedimento stampato, può logicamente indurre qualcuno che non sia di perfetta osservanza governativa a pensare, senza per questo poter essere tacciato con aggettivi particolari, che tutto questo si è fatto perché non s'è voluta dare alcuna spiegazione!

All'articolo 12, per esempio, non è che si preveda il funzionamento per il primo anno: si prevede la concessione di un contributo annuo permanente di lire 290 milioni, e poi il contributo per le spese di prima organizzazione, ecc. Se si dicesse: facciamo sopravvivere l'istituto per quest'anno e poi ripresentiamo questa proposta di legge l'anno prossimo; allora ci troveremmo di fronte ad una proposta di finanziamento *in limine mortis*, che potrebbe anche essere accettabile, in considerazione della necessità di assicurare lo stipendio al personale dipendente.

Però, trattandosi di un istituto che ha carattere tecnico-scientifico, noi vogliamo pensare che le interferenze del Governo non annullino questo suo carattere, e riteniamo di poter – non dico dare il nostro assenso – ma consentire a che questo provvedimento venga approvato. Però, con un minimo di garanzie.

E cioè noi desideriamo, e l'ho già detto, che all'articolo 4, dove si parla dei componenti il Comitato amministrativo (che è un organo tecnico), si aggiungano: « tre membri designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani », la quale ultima è un'associazione unitaria che comprende tutti i comuni d'Italia.

Perché intendiamo introdurre questa rappresentanza dei comuni? Perché tra le finalità di questo istituto vi è quella contemplata nell'articolo 1, cioè: compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo della alimentazione, ecc. Siccome questo è un campo che – come abbiamo visto – interessa par-

ticolarmente – e per i costi e la provenienza dei prodotti e per le sofisticazioni – le amministrazioni comunali, così vorremmo che a far parte del Comitato amministrativo fossero chiamati anche tre rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni, in modo che questo Comitato amministrativo possa farsi promotore, oltre che delle iniziative suggerite dal Ministero dell'agricoltura, anche di quelle provenienti dai comuni; lo vogliamo, infine, anche per avere un certo controllo sul modo in cui questo istituto viene a essere amministrato.

MINASI. Anch'io sono un po' sorpreso dalla celerità dell'*iter* parlamentare di questo disegno di legge. E non sottovaluto affatto l'importanza che viene data a questo istituto nel settore della nutrizione. Il vuoto è stato già rilevato, nel corso di questa discussione, dallo stesso Presidente nella sua funzione di relatore: fino ad oggi, come ha funzionato questo settore specifico? Questo è utile e necessario sapere per poter strutturare meglio e più validamente questo istituto, se esso deve vivere.

Nel sottolineare la celerità dell'*iter* parlamentare, debbo anche dire però che vi era anche qualcos'altro che interessava il problema della nutrizione della nostra popolazione e che purtroppo rimase impantanato: il problema più doloroso, cioè quello delle sofisticazioni, sul quale nessun provvedimento serio è stato adottato. Il Governo che si preoccupa tanto di questo problema, dovrebbe preliminarmente preoccuparsi di difendere le nostre popolazioni dalle sofisticazioni.

DE LEONARDIS. I provvedimenti relativi sono all'ordine del giorno della Camera, oggi stesso.

MINASI. Veniamo ai problemi di struttura dell'istituto. Vi è un « ma » che investe la funzionalità di istituti di questo genere: la loro difettosa qualifica proprio sul piano della capacità tecnica. E infatti noi vediamo che la nomina del presidente è svincolata da qualsiasi condizione tecnica. Per cui in ipotesi il presidente di questo istituto potrebbe essere anche un illustre uomo politico, privo però di una qualsiasi competenza specifica. Siccome il comitato direttivo dell'istituto è composto come è composto, se non diamo per lo meno al presidente una sua capacità e una sua qualifica, che potrebbero essere rilevate sulla base in elementi obiettivi, indiscutibilmente questo istituto corre il pericolo di diventare uno di quei tanti istituti che non riescono ad assolvere ai propri specifici fini. E per qualificarlo meglio non basta quella rappresentanza proposta dall'onorevole Miceli. Potrei anzi aggiungere che nemmeno la proposta dell'onorevole Miceli è del tutto soddisfacente, per la mia preoccupazione: perché un istituto di questo genere va qualificato tecnicamente, per la sua capacità! Ed io potrei presentare degli emendamenti per qualificarlo in questo senso! Non basta nominare un presidente che può essere anche personalmente un incompetente!

PRESIDENTE, *Relatore*. Il Presidente dell'Istituto è attualmente il professor Visco, conosciuto anche internazionalmente come un autorevole competente in questa materia. Naturalmente immagino che non si andranno a fare sempre scelte di questo genere; tuttavia, se vogliamo precisare, potremmo aggiungere che il Presidente deve essere scelto tra persone particolarmente competenti in materia di nutrizione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il presidente deve avere anche qualità di amministratore; l'essenziale, secondo il mio concetto, è che vi siano, nel consiglio di amministrazione, anche altri esperti, per meglio guidare e dirigere questo istituto. Quindi, vediamo di modificare semmai, la composizione del consiglio di amministrazione...

PRESIDENTE, *Relatore*. Io personalmente preferirei che anche il presidente fosse una persona particolarmente esperta. Un uomo può ben essere esperto in una qualsiasi materia e saperne anche d'amministrazione, contemporaneamente.

AVOLIO. Si potrebbe stabilire che il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

PRESIDENTE, *Relatore*. La competenza del Consiglio nazionale delle ricerche non so quale sia in questa materia precisa. Io lascerei il testo attuale e aggiungerei, come ha suggerito il Sottosegretario, degli esperti nel comitato amministrativo.

MARENGHI. Il presidente, effettivamente, non è necessario che sia un esperto in materia, il comitato, invece, deve essere composto da veri esperti.

PRESIDENTE, *Relatore*. D'accordo, però, secondo me, è meglio che anche il presidente sia esperto in materia. Il presidente è colui che rappresenta l'istituto. Ora vi è il professor Visco, domani vi sarà un altro; ma speriamo che la scelta sia sempre fatta con il criterio attuale, di competenza specifica. Onorevoli

colleghi, mi pare che, tutto considerato, l'orientamento della Commissione sia favorevole all'approvazione del provvedimento, sia pure ponendo in evidenza che esso è stato presentato, forse, con eccessiva frettolosità. D'altra parte sono state fatte presenti anche ragioni di carattere obiettivo di questa urgenza, per cui oggi bisogna provvedere tempestivamente all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io mi associo alle considerazioni dell'onorevole Marenghi e ribadisco quanto ho già detto.

MICELI. Preavverto, onorevole Presidente, che sulla partecipazione dei comuni non transigo, perché è l'unico sistema attraverso il quale possiamo avere un minimo di controllo.

PRESIDENTE, *Relatore.* Rammento allora alla Commissione che la proposta dell'onorevole Miceli è questa: aggiungere nel comitato amministrativo di cui all'articolo 4 tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io vorrei prendere posizione in proposito. L'onorevole Minasi, giustamente, ha detto: che il problema è vedere se noi vogliamo mantenere questo istituto nell'ambito scientifico o no.

Quindi, se si ritiene opportuno integrare il consiglio d'amministrazione con altre personalità che siano particolarmente esperte nel campo della alimentazione, queste possono dare un apporto per i fini che deve conseguire l'istituto, che tra l'altro può essere consulente non solo dello Stato ma anche della pubblica amministrazione. E allora integriamo questo comitato con degli esperti. Ma se si esce fuori da questo binario, allora non basta dire: mettiamo i rappresentanti dei comuni! E perché solo dei comuni? Non ci possono essere altre categorie più particolarmente interesate? Altri enti? Altre organizzazioni?...

Quindi, cominciando a camminare per questa strada, noi svisiamo completamente la natura del consiglio d'amministrazione di questo ente! Perciò, alla proposta dell'onorevole Miceli – e ne sono molto spiacente – mi devo opporre.

MICELI. Io posso ancora cercare di venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Sottosegretario proponendo tre esperti, sì, però designati dall'associazione nazionale dei comuni.

PRESIDENTE, *Relatore.* Io penso, onorevoli colleghi, che se noi ci limitiamo ad aggiungere degli esperti senza altre qualificazione, facciamo una cosa ben fatta. Far fare una designazione dall'associazione nazionale dei comuni, mi pare invece una cosa un po' strana. Ma che cosa è mai, poi, questa associazione nazionale dei comuni? Si tratta di un'associazione di diritto privato, associazione volontaria. Oggi c'è e domani potrebbe non esserci; potrebbero sorgerne delle altre; non è mica detto che ve ne debba essere una sola! Mi pare che mettere nella legge una indicazione di questo genere non sia appropriato. Si potrebbero invece introdurre degli esperti in generale.

MICELI. Onorevole presidente, la questione è questa: noi abbiamo detto che vogliamo salvaguardare il carattere tecnico dell'istituto. Va bene. Aggiungiamo allora degli esperti. Ma contemporaneamente sodisfiamo l'esigenza dei comuni, che sono i maggiormente interessati a questo problema, consentendo loro, attraverso esperti da loro designati, di manifestare le loro esigenze, e di indirizzare le ricerche dell'istituto. Se in un comune importante viene alla luce una sofistificazione particolarmente notevole, il comune può, attraverso l esperto, sollecitare indagini, ricerche, analisi, eccetera. Ecco il motivo delle mie proposte di introdurre esperti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani.

MINASI. Io ho già espresso il mio pensiero sulla prima proposta dell'onorevole Miceli, e siccome la mia preoccupazione è quella di qualificare tecnicamente l'istituto, ecco perché non ho trovato adeguata quella proposta. Però la modifica ora proposta dallo stesso onorevole Miceli mi trova consenziente perché attraverso la designazione che perviene da quella organizzazione, si potrebbero introdurre degli esperti, che potrebbero determinare un maggiore interesse, una certa dialettica, un risveglio nella funzionalità dell'istituto.

Purtroppo, quando vi è una certa situazione di conformismo, che discende dagli organi ministeriali, l'istituto è destinato a morire, a non assolvere alla funzione affidatagli o a vegetare. Ma se vi è una nota dialettica, parlo naturalmente del piano tecnico, indiscutibilmente l'istituto acquista una maggiore funzionalità e vitalità. E in questo senso potrei essere d'accordo sulla seconda proposta presentata dall'onorevole Miceli.

PRESIDENTE, *Relatore.* Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo state formulate osservazioni, nè presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonché indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;

b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;

c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono organi dell'Istituto nazionale della nutrizione:

1°) il presidente;

2°) il Comitato amministrativo;

3°) il Collegio dei revisori.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro del Comitato amministrativo più anziano ».

All'ultimo comma dell'articolo 3 il Sottosegretario Sedati propone una modificazione formale. Vi si dice che « nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro del comitato amministrativo più anziano ». Il Governo propone di sostituire le ultime parole del comma « dal membro del Comitato amministrativo più anziano », con le altre « dal membro del comitato amministrativo rappresentante il Ministero dell'agricoltura ».

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modificazioni proposte dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso.

« Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da uno del Ministero della sanità.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Comitato amministrativo delibera:

a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;

b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

c) sul conto consuntivo;

d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;

e) negli altri casi previsti dalla presente legge ».

Ricordo che a questo articolo risulta presentato da parte dell'onorevole Miceli, un emendamento già ampiamente illustrato e discusso in sede di discussione generale. Esso consiste nell'aggiungere al primo comma le parole: « e da tre esperti, designati dall'associazione nazionale dei comuni italiani ».

MICELI. Insisto nel mio emendamento. Aggiungo che se non sarà accolto chiederò la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Miceli, io penso che una norma di questo genere possa incorrere addirittura anche in qualche eccezione di carattere costituzionale, perché vi si fa riferimento ad una sola associazione. E le province? Potremmo mettere: associazione nazionale maggiormente rappresentativa...

MICELI. E mettiamoci « maggiormente rappresentativa » ! Non ho alcuna difficoltà: purché rimanga fisso il concetto, si modifichi pure la formula quanto si vuole.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se sono esperti, sono autorevoli di per sé. Perché devono essere designati da un'associazione dei comuni?

DE LEONARDIS. Perché allora non li facciamo designare dall'associazione dei consumatori?

MICELI. Ma quella non c'entra effettivamente! E poi è un'associazione veramente di parte!

Potremmo mettere invece, per esempio, le cooperative. Ma il comune sintetizza tutto questo.

CASATI. Per i motivi già illustrati nel mio precedente intervento, insisto, e prego caldamente il collega onorevole Miceli, nell'interesse del personale dipendente di questo istituto, di voler abbandonare le sue riserve e favorire l'approvazione della legge in questo scorcio di legislatura. Rinviare tutto alla prossima vorrebbe dire praticamente far cessare l'attività dell'istituto che si troverebbe senza finanziamento.

Giustamente è stato riconosciuto dal collega che l'istituto ha delle finalità scientifiche, tecniche e che inserire una rappresentanza di esperti rientra in questa logica e in questa asserzione; parlare invece di rappresentanza dei comuni, esula completamente dalla logica ispiratrice della legge. Non so nemmeno con quali criteri i comuni dovrebbero eleggere questi elementi.

Penso che la soluzione potrebbe essere trovata prevedendo l'ingresso nel Comitato amministrativo di esperti sì, ma designati da ordini professionali.

Del resto, non so proprio se l'associazione nazionale dei comuni si sia mai posto il problema dell'alimentazione dei cittadini! E se proprio andassimo a interpellarla in proposito, la risposta credo che sarebbe negativa, perché mai essa si è posta questo tema a quel livello; si è lasciato sempre nell'ambito scientifico il complesso di ricerche e di studi relativi a un tale problema. Prego ancora l'onorevole Miceli di non usare quest'arma che io definirei – l'onorevole Miceli mi scuserà – ricattatoria perché l'onorevole collega sa benissimo che rimettere all'Aula la legge significa far naufragare il provvedimento, a meno che non avvenga un miracolo. Non facciamo morire per denutrizione questo ente per la nutrizione!

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi pare che la proposta dell'onorevole Casati, di far fare la designazione da ordini professionali, tolga qualunque sospetto ed elimini le difficoltà prospettate. Altrettanto non si può dire dell'associazione dei comuni. Onorevole Miceli, mi pare che la proposta Casati meriti di essere seriamente considerata.

MICELI. Non sono d'accordo. Possiamo tutt'al più proporre, invece che tre esperti, due esperti, ma non possiamo rinunciare alla designazione di questi esperti da parte dei comuni.

PREARO. Ma di associazioni di comuni ve ne possono essere parecchie!

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, mi pare che il problema sollevato dall'onorevole Miceli possa condensarsi in questo concetto: egli desidera che del consiglio d'amministrazione dell'istituto della nutrizione facciano parte non soltanto funzionari statali o nominati direttamente dal ministero, ma anche persone provenienti dall'esterno della pubblica amministrazione, e indica un criterio, secondo lui valido, cioè quello della nomina di rappresentanti dei comuni...

MICELI. Questo non è il motivo che mi ha mosso. Io chiedo non solo che ci siano degli elementi esterni, ma anche che essi rappresentino i comuni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. ...e chiede che questi elementi esterni siano rappresentanti del-

l'associazione nazionale comuni d'Italia. Ora, in aggiunta alle considerazioni molto opportunamente fatte dall'onorevole Presidente, io vorrei aggiungerne un'altra. Nel momento in cui noi decidiamo che vi debbano essere delle rappresentanze esterne, dobbiamo anche individuare gli enti e le associazioni nazionali che abbiano un interesse uguale a quello che può avere l'associazione dei comuni a far parte di questo consiglio d'amministrazione. Ma allora il discorso spazierebbe in lungo e in largo per tutto il nostro paese, e credo che non risolveremmo mai il problema.

Ora, se l'intendimento dell'onorevole Miceli non è soltanto quello di sodisfare una eventuale esigenza di una determinata associazione, ma quello di integrare, sotto tutti gli altri punti di vista, il consiglio d'amministrazione, io credo che egli potrebbe accogliere la proposta fatta dal collega onorevole Casati, secondo la quale due membri esperti del Consiglio d'amministrazione sarebbero nominati su indicazione degli ordini professionali. In un certo senso si rimarrebbe anche nell'ambito di una designazione fatta prevalentemente tenendo conto di concetti e criteri di carattere scientifico e non di altra natura. Quindi io vorrei associarmi all'invito già rivolto all'onorevole Miceli, adducendo anch'io le ragioni di urgenza indicate, perché si approvi questa legge, accogliendo l'emendamento proposto dal collega onorevole Casati.

MICELI. La mia intenzione non è quella di integrare dei rappresentanti ministeriali con dei rappresentanti esterni, ma di far penetrare in questo organismo tecnico anche le esigenze tecniche, in merito all'alimentazione, dei comuni! L'introdurre persone che non siano designate dai comuni non sodisfa a questa mia pregiudiziale! Voi mi obiettate: se noi parliamo dell'associazione dei comuni dobbiamo parlare anche di tutte le associazioni interessate all'alimentazione, cioè produttori agricoli, commercianti, eccetera; ma noi riteniamo che il comune, per la sua struttura, per la sua funzione, rappresenti unitariamente gli interessi di tutti i consumatori. Quando indichiamo il comune, lo facciamo per sfuggire proprio a questa specificazione frazionata. Se non vogliamo mettere « associazione nazionale dei comuni italiani », mettiamo: « le associazioni nazionali dei comuni maggiormente rappresentative ». Più oltre non posso andare.

CASATI. Vorrei invitare l'onorevole Miceli a rileggere con me le finalità e gli scopi di questo istituto...

MICELI. Le ho già lette, onorevole Casati! Le ho già lette!

CASATI. Si parla di compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana...

MICELI. Specialmente all'articolo 1, lettera *b*) dove dice: « compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta (ma solo su richiesta) del Ministero dell'agricoltura »... Invece, quando vi fossero questi esperti designati dai comuni, la richiesta, pur venendo dal Ministero dell'agricoltura, potrebbe essere, nell'interno del comitato amministrativo, opportunamente sollecitata da questi membri eletti dai comuni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi pare evidente che la Commissione è orientata nel senso di approvare l'emendamento aggiuntivo Casati « due esperti designati dagli ordini professionali » con conseguente preclusione dell'emendamento Miceli.

MICELI. Onorevole Presidente, annuncio che presenterò alla Presidenza della Camera, a norma dell'articolo 40 Regolamento Camera, una richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento, corredato dal numero prescritto di firme.

PRESIDENTE, *Relatore*. A seguito della dichiarazione del deputato Miceli, sospendo la discussione del provvedimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4512: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

MINASI. Nel corso dell'ultima seduta della nostra Commissione in cui fu discusso sulla disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto, fu accolta la proposta di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unitario che potesse rapidamente essere approvato in questa sede e passare poi alla competente Commissione del Senato.

Nel Comitato ristretto abbiamo attivamente cercato un accordo. Il senso di responsabilità ci ha portati ad un incontro a Reggio Calabria, nella sede del consorzio, ove abbiamo concordato all'unanimità due emendamenti.

Se l'accordo su quei due emendamenti permane, possiamo approvare rapidamente il di-

segno di legge. Questo devo precisare da parte del mio gruppo.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vorrei chiarire il modo e le ragioni per cui si è pervenuti a determinate conclusioni, nella sede ricordata dall'onorevole Minasi.

La legge prevede obblighi precisi, che sono garantiti attraverso sanzioni anche di natura fiscale e penale. In coerenza con questi obblighi, ed anche perché si è sentita la necessità di dare una rappresentanza qualificata e diretta ai coloni che ne erano esclusi (perché in base allo statuto nell'amministrazione del consorzio avevano ed hanno diritto al voto soltanto i proprietari e i conduttori), per queste ragioni, ripeto, si è concordato di proporre un emendamento nel quale si preveda – anche in coerenza con gli obblighi disposti dalla legge a carico di coloro i quali producono e hanno la disponibilità del prodotto – la specificazione che tale disponibilità, nel momento in cui avviene il raccolto dei frutti, appartiene pienamente al colono, onde evitare tutta una serie di equivoci, non solo, ma anche per dare una più chiara forza e una più chiara sostanza al contenuto del diritto del colono.

Quindi si sarebbe concordato un emendamento al quale io ritengo di dover proporre che sia aggiunta una clausola, perché mi faccio portavoce delle preoccupazioni che sono state espresse, e che ritengo fondate, onde evitare che questa nuova disposizione provochi un danno generale per tutti, giacché in questa nuova regolamentazione dei rapporti fra proprietari e coloni potrebbero inserirsi i commercianti arrecando, attraverso la speculazione, un danno generale alla lavorazione e quindi alla qualità dell'essenza di bergamotto.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si fa obbligo ai conduttori di fare una certa denuncia dei terreni coltivati, delle quantità previste, ecc.

Per evitare equivoci, per migliorare i rapporti, per dare una maggiore certezza formale delle quantità alle quali i coloni hanno diritto, nell'emendamento si stabilisce quanto segue:

« Gli stessi (cioè i proprietari), per i fondi condotti in mezzadria, colonìa parziaria o compartecipazione, debbono specificare il tipo della conduzione ed indicare la quota spettante al mezzadro, colono o compartecipante che all'atto di ogni raccolta di frutti di bergamotto, acquista, a tutti gli effetti, la piena disponibilità della quota di sua spettanza sui frutti raccolti ».

MINASI. Non era così! Lei ha cambiato la formula concordata.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Permette? Fino a questo punto, nella sostanza, anche se vi è qualche piccola differenza...

MINASI. L'ultima parte è cambiata...

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. ... dicendo « nei frutti raccolti », si è voluto chiarire e precisare meglio che questa disponibilità si riconosce sulla quota dei frutti raccolti. Perché? Per evitare le notevoli difficoltà che sorgerebbero, data l'esigenza di fare una raccolta in comune, ove il colono avesse la volontà, l'idea, l'intenzione di procedere ad una raccolta separata: sorgerebbero tutta una serie di complicazioni!

Siccome la raccolta non avviene tutta nello stesso tempo, ma segue il processo di maturazione del frutto e quindi si fa a gradi successivi, per evitare il danno che potrebbe derivare alla produzione (e soprattutto all'essenza da produrre) da una indiscriminata raccolta fatta in tempi diversi (anche perché la migliore qualità dell'essenza viene ottenuta a patto che la lavorazione avvenga per quantità omogenee e per un minimo almeno di quantità di frutto) per evitare tutto questo, dicevo, e per garantire la migliore qualità, si è detto: della parte di frutti che sono raccolti, ogni volta che vengano raccolti, il colono ha la piena disponibilità.

Vengo ora alle aggiunte delle quali io mi faccio proponente, dichiarando innanzitutto che esse sono state introdotte per venire incontro alle preoccupazioni espresse dalle categorie interessate, ivi compresi i rappresentanti del consorzio del bergamotto. Noi non dobbiamo ignorare che ci siamo trovati di fronte ad una comune volontà di arrivare all'approvazione della legge, ad una comune volontà di garantire i diritti del colono; ma ci sono delle lievi divergenze circa il modo in cui garantire tali diritti.

Dopo aver precisato quali erano i termini di una intesa di massima raggiunta in quella sede, io mi faccio proponente di queste nuove modifiche, alla prima delle quali, relativa alla disponibilità che di volta in volta si realizza sulla quota dei frutti raccolti, già ho accennato, mentre ce n'è una seconda sulla quale richiamo la vostra attenzione. Essa consiste nell'aggiungere ancora le parole: « Ove però voglia venderla deve preferire il proprietario a parità di condizioni ».

Ragione tecnica di questa aggiunta: si è detto e ripetuto che è necessario che i frutti siano lavorati, per ricavarne l'essenza, con un minimo di quantità e di contemporaneità;

diversamente l'essenza che viene ad essere ricavata è di qualità più scadente; quindi questo inconveniente si riflette sul valore definitivo del prodotto.

E le finalità della legge, che sono quelle di proteggere il prezzo e la qualità, a garanzia della giusta remunerazione della produzione e del lavoro e naturalmente anche a garanzia dei consumatori, verrebbero ad essere frustrate.

Che cosa potrebbe accadere ove non si approvasse quella modifica ultima che ho letto e della quale io mi faccio proponente?

Potrebbe accadere che i commercianti si inseriscano nel momento in cui avviene questa separazione di proprietà e acquistino la parte di pertinenza del colono, provvedendo alla lavorazione di questa stessa parte separatamente da quella del proprietario.

In sostanza il consorzio ed i suoi esponenti avevano insistito su una diversa proposta. Si era detto: facciamo pure la separazione delle quote di rispettiva spettanza, ma facciamola ad essenza già ricavata, sull'essenza e non sul frutto. Da parte dei colleghi Minasi e Fiumanò, invece, si è insistito recisamente sulla necessità che la separazione avvenga al momento della raccolta dei frutti; o meglio: al momento della loro maturazione, dicevano loro; ma si sono poi associati alla nostra conclusione che è opportuno la separazione avvenga al momento della raccolta dei frutti.

Per evitare che possa aver luogo questo inserimento dei commercianti, con conseguente contrasto d'interessi e con le conseguenze di cui parlavamo prima, cioè con la possibilità di uno scadimento della qualità del prodotto ricavato dalle quantità minime che verrebbero ad essere acquistate e lavorate separatamente altrove dai commercianti stessi, io ho proposto l'aggiunta di cui sopra.

Vi è un'altra ragione, signor Presidente e onorevoli colleghi, a sostegno della mia proposta, e fa capo ad una considerazione che noi abbiamo più volte anche dibattuto in sede di quella riunione, e cioè che vi sono impianti aziendali atti alla lavorazione del prodotto, che sono stati realizzati proprio nella previsione delle quantità di prodotto che vengono ad essere raccolte nel fondo. Ove non si introducesse questa riserva o diritto di prelazione del proprietario, a parità di condizioni (senza quindi danno economico per il colono), noi verremmo a privare il proprietario del diritto di far funzionare gli impianti aziendali della sua azienda dopo che gli impianti stessi sono stati creati con sacrificio economico e dopo che, comunque, sono stati creati secondo una certa previsione della quantità di frutti prodotti dal fondo.

Ecco perché io, pur precisando che le rispettive parti si sono mantenute nei limiti già enunciati, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di parte socialista e comunista di aderire a questa formulazione definitiva dell'emendamento.

Non dobbiamo naturalmente ignorare che si tratta di una formula che, nella sua sostanza, apporta una maggior chiarezza nel diritto dei coloni e vale ad eliminare, naturalmente, una condizione di inferiorità nella quale i coloni stessi si trovavano, appunto, per tutta una serie di confusioni che si verificavano proprio nella fase di vendita del prodotto; perché nelle abitudini o nelle acquiescenze locali si era verificata questa situazione: che cioè il proprietario andava a vendere (senza renderne conto al colono) la quantità complessiva del prodotto comprendente la parte di sua spettanza come quella di spettanza del colono, e poi, con suo comodo, andava a fare i conti con il colono per quelle che potevano essere le sue competenze. I conti si facevano poi con notevole ritardo per il prodotto conferito al consorzio, perché il consorzio paga, sì, degli acconti, ma, come accade per tutte le gestioni di ammasso, la liquidazione definitiva del conto viene praticata a gestione ultimata, relativamente all'anno cui si riferisce.

PRESIDENTE. Faccio presente che all'articolo 2, oltre all'emendamento del Relatore, del quale darò per ultimo nuovamente lettura, risultano presentati anche i seguenti due emendamenti, dovuti agli onorevoli Minasi e Fiumanò che dell'emendamento del Relatore ripropongono, sostanzialmente, la prima parte:

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Gli stessi, per i fondi condotti in mezzione, debbono nella denunzia specificare il tipo di conduzione ed indicare la quota spettante al colono e al compartecipante, che all'atto di ogni raccolta dei frutti di bergamotto acquista a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di sua spettanza del prodotto ».

MINASI.

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Gli stessi, per i fondi condotti in mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, all'atto della denunzia di cui al primo comma

del presente articolo, specificheranno il tipo di conduzione, indicando la quota spettante al colono o compartecipante. Questi ultimi, al momento di ogni raccolta dei frutti del bergamotto acquistano ad ogni titolo, la piena disponibilità della quota di prodotti di loro spettanza ».

FIUMANÒ.

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Gli stessi, per i fondi condotti in mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, debbono specificare il tipo della conduzione ed indicare la quota spettante al mezzadro, colono o compartecipante, che all'atto di ogni raccolta dei frutti di bergamotto acquista a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di sua spettanza sui frutti raccolti; ove però voglia venderla, il proprietario ne avrà la preferenza a parità di condizioni ».

PUCCI ERNESTO.

Sostanzialmente, l'aggiunta del Relatore consiste nelle parole finali: « Ove però voglia venderla, il proprietario avrà la preferenza a parità di condizioni ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ho già spiegate le ragioni delle modificazioni che sono molto serie a parere mio. Noi abbiamo una maggior pratica, in merito, per esempio, per quanto riguarda la raccolta delle olive. Immaginate un proprietario che costruisca un frantoio che ha la capacità di lavorazione di tutto il prodotto del suo fondo e che poi si vede distratta la parte del colono perché questa sia lavorata altrove. Almeno diamogli la possibilità di acquistarla a parità di condizioni, per non rendere antieconomica la gestione dell'impianto aziendale.

MINASI. Onorevole Presidente, vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale.

Fino a questo momento ho avuto la preoccupazione che il disegno di legge non venga insabbiato. Rimango ancora con questa preoccupazione. Non voglio che al mio gruppo vada attribuita la responsabilità della mancata approvazione del provvedimento. Per questo ho proposto il Comitato ristretto; per questo, in sede di Comitato ristretto, ho proposto la riunione a Reggio Calabria. A Reggio Calabria avevamo concordato anche le singole parole di quei due emendamenti che il Relatore ha poi cambiato.

Il problema era stato risolto egregiamente con l'espressione « in ogni raccolta ». Abbiamo detto (ed erano presenti anche i produttori e i conduttori di fondi di bergamotto), abbiamo detto: Se vi sono dei conduttori onesti vi sono anche, in vaste zone, dei conduttori che non permettono neppure la stima del prodotto, al colono, perché la stima la fa il proprietario; e abbiamo detto che il prezzo che certi conduttori pagano al colono non è il prezzo che il consorzio paga al conduttore, ma qualche cosa di meno, per cui il conduttore fa una speculazione sulla quota spettante al colono. Dopo tutte queste considerazioni abbiamo aggiunto ancora che si doveva mettere il colono nella possibilità di poter esercitare, senza paventare pressione alcuna, il suo diritto di conferire lui e di portare, lui, il prodotto là dove vuole per la lavorazione! Perché diversamente il colono subisce la situazione attuale.

Lo strano è che, dopo il riconoscimento di tutto questo da parte del dottor Gioffrè (che è un grosso produttore) e da parte del dottor Morace, ora si venga qui a porre il problema della prelazione!

Il problema della prelazione è un grosso problema che danneggia questa situazione del contadino che noi volevamo favorire consentendogli di acquistare, in quel momento, la piena libertà, senza subire alcuna suggestione. La prelazione pone anche il problema di costituzione in mora. Quindi il povero colono si trova in una situazione di estremo disagio. Può facilmente succedere che un conduttore di quel tipo può bloccare le iniziative del colono e la sua libertà. Ecco perché avevamo formulato quel testo.

Per quanto riguarda i telegrammi di quella associazione industriali, ecc., debbo dire che c'è il pericolo per la crisi del bergamotto! C'è stata questa crisi. Vi può essere anche per la concorrenza dei prodotti sofisticati! Il marchio che esce dal consorzio salvaguarda quel prodotto e lo difende. Queste industrie aspettano il momento che il consorzio scompaia per poter intervenire sul mercato con i loro prodotti sofisticati che di bergamotto hanno soltanto il 10 o il 15 per cento.

In effetti, in questi giorni, accade che industriali di Messina vengano a Reggio Calabria, comprino a 18 e poi vendano il prodotto ricavato a 10. Come si spiega questo fenomeno? Soltanto con il ricorso alla sofisticazione.

SALUTARI. Affermo anche io che ciò che l'onorevole Minasi dice è esatto.

MINASI. Sono perfettamente d'accordo, però sono anche d'accordo che noi dobbiamo contenere la limitazione dell'attività economica nell'ambito dell'articolo 41. Quando il collega si preoccupa di difendere l'industria

aziendale, la sua preoccupazione è eccessiva e non giustifica una limitazione al lume dell'articolo 41 della Costituzione!

Ma a me non importa che quella azienda, che quella industria abbia il prodotto anche del colono! Il fatto è che non può essere approvato un provvedimento di questo genere! I coloni possono anche pensare ad una loro industria, a lavorare loro il prodotto! Possono anche vendere questo loro prodotto ad altri che poi assumono il dovere di conferire al consorzio. Questa libertà del colono non va limitata! Per tante e tante esigenze! Il colono ha necessità, subito, di ricavare il denaro e non può aspettare! Raccolto il prodotto, il colono vuol vendere, per ricavare questo denaro di cui ha bisogno!

PRESIDENTE. Vorrei sapere come viene determinato il prezzo del bergamotto.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sull'essenza. Il prezzo finale è computato sull'essenza, poi il bergamotto si vende liberamente...

MINASI. Il consorzio paga l'essenza conferita, con prezzi che determina di volta in volta. Ma il mercato del bergamotto è libero.

PRESIDENTE. Io domando se è possibile stabilire un prezzo rispetto al quale si debba verificare la parità di condizioni nella preferenza. C'è un prezzo del frutto?

MINASI. Non c'è...

SALUTARI. Sì, c'è, ogni anno si stabilisce...

MINASI. Io debbo esprimere, in questo momento, l'opinione del mio gruppo. A questo punto dico agli onorevoli colleghi: volete veramente che la legge passi? Ebbene, allora fermiamoci ai due emendamenti concordati!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Non dobbiamo ignorare che questa è una legge speciale ispirata a particolari ragioni. Abbiamo, sì, inserito il principio della difesa del prodotto, ma questa difesa si pratica attraverso le garanzie sulla qualità, soprattutto, e sul prezzo: che sono due cose connesse.

È stato tecnicamente affermato (ed io credo che non vi sia smentita possibile in materia) proprio da quegli organi del consorzi del bergamotto che l'onorevole Minasi citava come comprensivi e come competenti, che l'*optimum* per quanto riguarda la qualità dell'essenza si ricava attraverso la lavorazione congiunta di quantità omogenee prodotte nello stesso fondo. Questo è stato detto e ripetuto. Insomma prima necessità: esigenza di una lavorazione congiunta delle quantità omogenee prodotte nello stesso fondo; seconda necessità (e questa non attiene naturalmente ai rapporti fra colono e proprietà): la raccolta graduale del prodotto sulla base del suo stato di maturazione; terza necessità: che, ai fini dell'economia aziendale, i frutti prodotti nello stesso fondo, possibilmente e senza danno per il colono, vengano ad essere lavorati nello stesso impianto aziendale.

Io non vedo come possa essere diminuito il diritto e il guadagno del colono allorquando si stabilisca che il proprietario, per non far andare in malora il suo impianto, ha anche la possibilità di concorrere nell'acquisto, anzi il diritto (pagando lo stesso prezzo) di poter acquisire la proprietà del prodotto e di poterlo lavorare direttamente conferendolo poi al consorzio!

PRESIDENTE. Questo principio della preferenza accordata al proprietario, a parità di condizioni, è un principio generale, stabilito dall'articolo 2157 del Codice civile.

Esso recita: « Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente ». Questo articolo 2157 è richiamato per la colonìa parziaria.

Però se non diciamo niente, per il resto rimane quello che è detto in questo articolo e cioè che il colono « acquista a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di sua spettanza ». Si potrebbe dire che questa norma contrasta con l'articolo del Codice sulla prelazione. Così come essa suona, effettivamente si potrebbe ritenere che faccia venir meno la disposizioni della prelazione. Io non conosco il mercato della zona, ma credo che un principio di prelazione, a parità di condizioni, non porti nessun inconveniente!

MICELI. La prelazione è un fastidio per il coltivatore nella disponibilità del prodotto.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ma qui vi sono ragioni particolari!

PRESIDENTE. Non si potrebbe dire che resta fermo quanto dispone l'articolo 2157 del Codice civile?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ecco, questo si può mettere!

MINASI. È stato messo «a tutti gli effetti », ragionatamente, no? Tenendo presente la regolamentazione giuridica.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vi sono degli aspetti che io ho spiegato, di carattere particolare, di natura tecnica. Gli esponenti del consorzio del bergamotto, che hanno pure il massimo interesse all'approvazione della legge, hanno detto e ripetuto che, attraverso questa norma, se non si crea tale garanzia (cioè la possibilità di prelazione del proprietario, per lavorare il prodotto tutto insieme); si apre una falla gravissima, un vero e proprio varco,

per l'inserimento della speculazione dei commercianti i quali, approfittando anche dello stato di bisogno dei coloni, pagano un prezzo anche inferiore; ma poi, come conseguenza della lavorazione separata, si ha soprattutto uno scadimento della qualità dell'essenza.

MINASI. Signor Presidente, quando abbiamo convenuto su quei due emendamenti, i rappresentanti della maggioranza si sono dichiarati grati a noi. Ci hanno ringraziato! Perché in quel momento c'era in ballo un altro argomento, da parte dei coloni che dicevano: se voi non riformate i patti agrari il consorzio vi salta in aria! È vero o non è vero? Noi abbiamo collaborato attivamente per arrivare a questo compromesso. Nel momento in cui c'era quella minaccia – questo bisogna dirlo! – si arrivò all'accordo; salvo poi l'indomani a ricominciare a discutere l'accordo perché la minaccia si era allontanata. I coloni dissero chiaramente: noi preferiamo che salti tutto in aria! La norma del quinto è una vergogna! O voi riformate il patto colonico e ci date il terzo, oppure salta tutto in aria!

Io chiedo quindi il rispetto dell'accordo. Faccio appello al senso di responsabilità dei colleghi, perché dopo aver concluso un accordo, non si violi! Io chiedo all'onorevole Pucci, per il suo senso di responsabilità, che voglia confermare l'accordo raggiunto!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. L'accordo non escludeva questa specificazione...

MINASI. Il mio emendamento riproduce fedelmente quello concordato a Reggio Calabria.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ma non escludeva questa specificazione, e poi non era un accordo per la vita! Era un accordo sulla sostanza.

MINASI. Quando abbiamo formulato lo emendamento, l'abbiamo rivisto parola per parola, punti e virgole; siamo andati al Senato; l'abbiamo sottoposto all'approvazione preventiva dei colleghi del Senato. Ed ora non è giusto comportarsi in questo modo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a me sembra che ormai le posizioni siano chiare. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico generale della zona dove si pratica tale coltura, nonché di assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso per la vendita collettiva.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, n. 135, che provvede anche alle operazioni di vendita per conto dei conferenti.

Agli effetti della presente legge si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti di bergamotto, qualunque sia il loro stato di maturazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto, almeno 15 giorni prima dello inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione, la superficie coltivata, con l'indicazione dei relativi dati catastali e la presumibile quantità dei frutti dell'annata.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunziata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario e dei corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro 10 giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal detto Ente.

Chiunque alla data del 10 marzo sia in possesso per qualsiasi titolo di frutti di bergamotto deve, alla stessa data, denunciare al Consorzio le quantità possedute ed il luogo dove i frutti si trovano e deve denunciare entro cinque giorni ogni successivo movimento degli stessi. Il Consorzio può sempre ordinare che tali frutti gli siano consegnati per estrarne l'essenza nei propri stabilimenti.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve farne denuncia al Consorzio entro il giorno successivo, indicando la quantità dei frutti e il luogo dove questi si trovano.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza l'autorizzazione del Consorzio. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce ».

FIUMANÒ. L'onorevole Pucci, fra gli altri argomenti addotti per sostenere la sua modifica all'emendamento concordato, ha affermato che è opportuno mantenere il principio dell'unità aziendale. E si è riferito ad un principio soprattutto di natura economica. Il principio di natura economica vale quanto il frutto viene lavorato negli stabilimenti aziendali. Ma qui si potrebbe, aderendo anche alle sollecitazioni dell'onorevole Miceli, limitare questo diritto alla prelazione per i frutti che vengono lavorati nello stabilimento aziendale. In questo senso si potrebbe arrivare ad un compromesso.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Io vorrei insistere, per le ragioni già espresse, sulla mia formulazione, perché l'accordo che noi abbiamo fatto riguarda la specificazione della quota di pertinenza del colono al momento della raccolta; non riguarda altre modifiche a principî che oggi anche il nostro Presidente ci ha letto come previsti dalle norme ordinarie e dal Codice civile. Dobbiamo onestamente – e io invoco anche la vostra lealtà! – riconoscere che noi avevamo preso l'accordo soltanto sulla specificazione dei frutti e sulla piena disponibilità dei frutti medesimi al momento della raccolta. Da questo al resto, mi pare ci corra! Anche perché si arriverebbe alla modifica di un altro principio generale, modifica sulla quale non abbiamo affatto discusso, sulla quale ciascuno di noi non ha interpellato le parti che avrebbe desiderato interpellare, sulla quale non mi sento di assumere una responsabilità, perché sono coinvolti interessi non soltanto di grossi proprietari – dei quali mi preoccupo relativamente, nei limiti e nell'ambito delle esigenze generali della produzione e dell'autonomia di ogni operatore economico – ma anche interessi di piccoli proprietari, delle cui esigenze di vita mi preoccupo maggiormente!

Siccome su questo principio non s'è discusso, siccome si è soltanto discusso e accettato il principio della separazione dei frutti al momento della raccolta, io mantengo fede all'impegno assunto e non intendo né posso accettare questa seconda modifica.

PRESIDENTE. Nel vecchio progetto di riforma dei contratti agrari vi è un articolo, in materia di divisione dei prodotti, sia per la mezzadria che per la colonia parziaria, e questo articolo è riportato nelle proposte Sampietro-Ferrari-Gozzi, nel disegno di legge Colombo e poi nella proposta di legge della Commissione, sicché si può dire che in tutti questi articoli vi è una norma di questo genere: In caso di vendita dei prodotti assegnati in natura, il mezzadro, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto ». Questa elaborazione, onorevoli colleghi è costata molti anni di lavoro! Mi domando perciò se non sia possibile accettare questo criterio...

FIUMANÒ. Noi non ne siamo entusiasti, ma lo possiamo accettare.

MICELI. Onorevoli colleghi, l'unica conquista che si è avuta da parte dei coloni in queste trattative quale è stata? La disponibilità del prodotto. Ora, se noi questa disponibilità del prodotto la insidiamo e la imprigioniamo nella prelazione, in una prelazione indiscriminata, allora viene a cadere tutto! Il proprietario può anche acquistare il prodotto per fare una speculazione per conto proprio! E allora il contadino ha diritto di dire: in questo caso la speculazione la voglio fare per conto mio! L'unica prelazione, per ciò, che può sussistere è quella aziendale.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Questa soluzione sopperisce ad una delle due esigenze prospettate, cioè quella di economia aziendale e di utile gestione degli impianti aziendali. Ma vi è l'altra esigenza, prospettata dagli esperti del consorzio, quella della tutela della qualità del prodotto, che reclama la lavorazione congiunta delle quantità prodotte nei singoli fondi. Ora, perché togliere questa possibilità al proprietario: che, lavorando insieme le quantità proprie e quelle del colono, egli possa ottenere una migliore qualità di essenza?

MICELI. Questa è solo una maschera di diverso interesse! Se il colono vuole conferire il prodotto isolatamente allo stabilimento, allora corre lo stesso rischio del proprietario: cioè quello di vedersi trattato il prodotto non congiuntamente a quello del proprietario, e quindi di ricavarne una qualità diversa e scadente. Quindi al colono conviene obiettivamente adottare questa soluzione e sussistendo questa convenienza obiettiva, è inutile che la imponiamo nella legge! Se il colono vende ad una terza persona, questa terza persona si trova nelle stesse condizioni del proprietario, cioè prende una parte del prodotto che è disgiunta dal resto, che ha un valore minore nei confronti della trasformazione e quindi è indotto a pagare

di meno. Lasciamo quindi da parte queste considerazioni. Che cosa resta invece da considerare? Resta l'impianto aziendale che viene garantito, come dice il Presidente, da parte vostra; e da parte nostra resta la garanzia che noi non ci prestiamo a forme speculative, perché il proprietario stesso, che non ha impianto aziendale, vuole avere l'insieme del prodotto per fare una speculazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere: « Il concedente è preferito a parità di condizioni, in caso di vendita, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto, o quando il prodotto sia conferito ad impianti cooperativi di utilizzazione ».

MICELI. A Reggio Calabria, dove conferiscono i proprietari? A chi conferiscono? Al consorzio. Il consorzio è un impianto collettivo cooperativo? Si.

PRESIDENTE. È un impianto collettivo, si, ma non cooperativo. Il consorzio non è una cooperativa!

MICELI. Consortili o cooperativi vuol dire la stessa cosa...

PRESIDENTE. No, no! Impianti cooperativi, ho detto. Cioè, voglio dire: se vi sono cooperative di trasformazione o di utilizzazione per il conferimento. Lo faccio per venire incontro...

MICELI. Allora si dovrebbe dire: impianti cooperativi dei quali facciano parte anche i coloni...

SALUTARI. Qui si tratta di tutelare il prodotto.

MINASI. Impianti cooperativi dei quali facciano parte anche i coloni che aderiscano, unitariamente ai proprietari, alla trasformazione del prodotto. L'avete fatto entrare dalla finestra questo diritto per i coloni...

FIUMANÒ. Noi aderiamo alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Che può essere formulata così: « Il colono, mezzadro o compartecipante, in caso di vendita separata dei prodotti, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto ».

MICELI. In questo caso, la frase « in caso di vendita separata » bisogna abolirla!

PRESIDENTE. Perché? In caso di separata vendita del prodotto...

MICELI. Ma questo l'abbiamo affermato nel comma della disponibilità.

PRESIDENTE. Prendo atto del fatto che la prima parte dell'emendamento Pucci Ernesto fino alle parole « sui frutti raccolti » è dovuto anche agli onorevoli Fiumanò e Minasi. Quanto alla seconda parte, giusta l'indicazione dell'onorevole Fiumanò e il dettato dell'articolo 2157 del Codice civile, propongo di modificarla nel senso che segue:

« In caso di vendita dei prodotti, il mezzadro, colono o compartecipante, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per la utilizzazione del prodotto ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma agiuntivo così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso.

« I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto, almeno 15 giorni prima dello inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione, la superficie coltivata, con la indicazione dei relativi dati catastali e la presumibile quantità dei frutti dell'annata.

Gli stessi, per i fondi condotti in mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, debbono specificare il tipo della conduzione ed indicare la quota spettante al mezzadro, colono o compartecipante, che all'atto di ogni raccolta dei frutti di bergamotto acquista a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di sua spettanza sui frutti raccolti. In caso di vendita dei prodotti il mezzadro, colono o compartecipante, a parità di condizioni, deve preferire il concedente qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunziata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario e dei corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro 10 giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal detto Ente.

Chiunque alla data del 10 marzo sia in possesso per qualsiasi titolo di frutti di bergamotto deve, alla stessa data, denunciare al Consorzio le quantità possedute ed il luogo dove i frutti si trovano e deve denunciare entro cinque giorni ogni successivo movimento degli stessi. Il Consorzio può sempre ordinare che tali frutti gli siano consegnati per estrarne la essenza nei propri stabilimenti.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve farne denuncia al Consorzio entro il giorno successivo, indicando la quantità dei frutti e il luogo dove questi si trovano.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza l'autorizzazione del Consorzio. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5 e 6 che non essendo state formulate osservazioni, né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni della essenza consegnata da ciascun conferente. I campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio, ed uno di essi è consegnato al conferente, che ha diritto di apporre un proprio sigillo sugli altri campioni.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi sul campione dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri della essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

Le essenze impure, o comunque non utilizzabili nello stato in cui siano state conferite, saranno distillate a cura del Consorzio.

Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione allo scostamento della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede il Consorzio del bergamotto in conformità del parere emesso, previo esame dei campioni del prodotto entro sei mesi dal conferimento, da una Commissione composta dal Capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato, dal Direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato, dal Direttore del Consorzio del bergamotto, da quattro bergamotticoltori nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, da quattro commercianti di essenza, due dei quali nominati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria e due da quella di Messina, dietro designazione delle locali Associazioni dei commercianti. I componenti della Commissione che è presieduta dal Direttore della Stazione sperimentale o dal suo delegato, durano in carica un anno dal 1° dicembre al 30 novembre e possono essere confermati. La loro nomina deve avvenire entro il 15 ottobre anche in mancanza di tempestive designazioni.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato al conferente entro trenta giorni dalla relativa determinazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui al terzo comma dell'articolo 3, né di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze

non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 4, ma sarà stabilito dalla Commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato terzo comma dell'articolo 3. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

Tale disposizione non si applica per le essenze che presentano difetti giudicati lievi dalla suddetta Commissione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il prezzo di vendita del prodotto ammassato è determinato mensilmente dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, tenendo conto dei costi di produzione, delle scorte esistenti, della prevedibile quantità della produzione delle nuove annate, delle condizioni di mercato, nonché delle qualità e dei prezzi dei prodotti succedanei sul mercato interno ed internazionale.

Il prezzo è stabilito in misura differenziata in rapporto alla qualità del prodotto e sulla base delle condizioni di mercato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il Consorzio deve riservare mensilmente per la vendita ai commercianti del ramo almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese. Deve inoltre accordare ai suddetti commercianti una riduzione fino al 5 per cento del prezzo, per consentire ad essi un normale utile commerciale ».

Faccio presente che all'articolo 7 risultano preannunciati emendamenti dal Relatore e dall'onorevole Minasi.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. L'articolo 7 prevede la riserva di una quota ai commercianti ed anche la riserva di una riduzione fino al 5 per cento del prezzo. Per il controllo sull'adempimento di quest'obbligo previsto dalla legge a carico del consorzio, era stata già richiesta reiteratamente, da parte dei commercianti, la loro presenza nel consiglio di amministrazione del consorzio stesso. Si è ritenuto e si ritiene che sia impossibile ed illogica la presenza dei commercianti medesimi, perché in sostanza vi è contrasto d'interessi fra il consorzio e i commercianti. Però, siccome la legge fa obbligo al consorzio di riservare i due terzi della produzione di essenza ai commercianti, è giusto aderire alla loro richiesta che vi sia un organo di controllo dove essi siano rappresentati.

Propongo pertanto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per il controllo sugli adempimenti di cui al primo comma è costituita, in seno al consorzio del bergamotto, apposita commissione della quale dovranno far parte i rappresentanti dei commercianti del settore ».

Faccio presente che l'emendamento reca anche la firma dell'onorevole Fiumanò.

MINASI. Onorevole Presidente, non lo avrei fatto se la maggioranza avesse mantenuto l'accordo, ma dato che essa ha rotto l'accordo per quanto riguarda il contenuto sociale della legge, ponendo la condizione posta dall'onorevole Pucci all'articolo 2, io formulo un emendamento per la soppressione dell'articolo 7.

L'articolo 7 vuole, violando l'interesse anche dei coloni, preservare una situazione di vantaggio a chi esercita attività intermedie e commerciali.

Ne propongo pertanto la soppressione. Qui pare addirittura che tutta la nostra preoccupazione si concentri sulla necessità di salvaguardare privilegi che non hanno fondamento alcuno, come istituto! Il commerciante deve avere i due terzi del prodotto e gli deve essere praticata una riduzione del 5 per cento. Al lume della sentenza della Corte costituzionale, questo è inaccettabile.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Io invece ritengo che, proprio al lume della sentenza, questa norma si deve considerare un temperamento del vincolo sulla disponibilità del prodotto, che è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte. Appunto per fare in maniera che non si tratti soltanto della tutela di un interesse particolare, ma della fusione di tutti gli interessi per fini generali, è prevista questa riserva per il commercio. Peraltro noi sappiamo ancora che, se non si trova una convergenza di interessi di tutte le categorie, nella salvaguardia generale degli interessi di ogni singola categoria, noi arriveremo ad una situazione analoga a quella precedente, perché vi saranno organizzazioni o gruppi che vorranno impugnare di nuovo la legge, la quale legge, pertanto, potrebbe avere anche delle difficoltà. È inutile che io aggiunga altro, perché non intendo preparare precedenti.

PRESIDENTE. In sostanza si fa una riserva *ex lege* nel senso che non meno di due terzi

del prodotto di essenza di bergamotto debbono essere venduti ai commercianti del ramo.

FIUMANÒ. Il Consorzio, praticamente, rinuncia alla possibilità di venderla direttamente.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Ma il prezzo lo fissa il consorzio – questo è il punto! – quindi ha il dominio della situazione; deve fare soltanto una riduzione del 5 per cento. In definitiva questa è la legge.

PRESIDENTE. Il prezzo del bergamotto fissato dal consorzio è il prezzo generale dell'essenza, cioè il prezzo che si deve fare tanto al consumatore quanto al commerciante, o viceversa è il prezzo che si fa al commerciante?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. È il prezzo che si fa al commerciante. Il consorzio non vende direttamente: vende al commerciante o all'industriale che deve trasformare il prodotto.

PRESIDENTE. Ma io domando: perché è prevista questa riduzione del 5 per cento? Perché è prevista una riduzione *ex lege* del 5 per cento al prezzo fissato dal consorzio?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Questo non è stato discusso: io non l'ho approfondito.

MINASI. L'argomento l'ha esposto l'onorevole Pucci, ma è un argomento che non potrebbe meritare nessuna considerazione, cioè impedire che i commercianti facciano ricorso... Cioè per tacitare...

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. No, non creda che sia questo il motivo, anche se – ripeto – io non ho partecipato alla formulazione del testo governativo. Però io ritengo che si sia inserita questa norma per creare un insieme di contatti fra gli interessi delle varie categorie ed evitare che si dica che ci sono contrasti d'interesse. In fondo il vincolo è stato impugnato e ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale proprio perché erano salvaguardati soltanto interessi di settore, non interessi generali.

FIUMANÒ. Ritiro la mia firma dall'emendamento del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 avvertendo che di esso è stato presentato, da parte dell'onorevole Minasi, un emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, che porta ora solo la firma del relatore onorevole Pucci Ernesto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel suo complesso:

« Il Consorzio deve riservare mensilmente per la vendita ai commercianti del ramo almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese. Deve inoltre accordare ai suddetti commercianti una riduzione fino al 5 per cento del prezzo, per consentire ad essi un normale utile commerciale.

Per il controllo sugli adempimenti di cui al precedente comma è costituita, in seno al consorzio del bergamotto, apposita commissione, della quale dovranno far parte i rappresentanti dei commercianti del settore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del provvedimento che, non essendo state formulate osservazioni, né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il ricavato dalla vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 5 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui all'articolo 5, diminuita della competente aliquota di spese di gestione e delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la distillazione.

Ai conferenti che non avessero riscosso in tutto o in parte gli anticipi eventualmente

già concessi dal Consorzio, potranno essere assegnate integrazioni del prezzo, la cui misura sarà determinata, secondo equità, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per la costruzione e l'ampliamento di impianti collettivi per la estrazione dell'essenza e per l'espletamento dei vari compiti istituzionali, il Consorzio del bergamotto può imporre ai singoli consorziati, proprietari o conduttori di fondi adibiti a tale coltura, un contributo commisurato alle tariffe del reddito dominicale e comunque non superiore al valore medio di 3 chilogrammi di essenza per ettaro. In sostituzione del contributo predetto e per le medesime finalità l'assemblea potrà deliberare di effettuare un prelevamento non superiore al due per cento del ricavato dal prezzo di vendita del prodotto ammassato. La relativa deliberazione è adottata annualmente dall'assemblea del Consorzio ed è soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 11.

L'inadempiente all'obbligo di conferire la essenza di bergamotto all'ammasso è punito con l'ammenda non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del primo comma dell'articolo 8 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotteto che omette la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 2 oppure presenta una denuncia infedele è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000 per ogni ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui l'omissione si riferisce.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere all'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 2, secondo comma, oppure presentando denuncia infedele, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 2, terzo comma, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La pena è ridotta ad un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il trentesimo giorno dal termine della lavorazione.

L'inadempiente all'obbligo della denuncia di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto né superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con la ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti le essenze di bergamotto è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 200.000.

(*È approvato*).

ART. 12.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative contravvenzioni è demandata agli agenti delegati del Consorzio del bergamotto ed a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

(*È approvato*).

ART. 13.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti agli obblighi ed ai vincoli della presente legge ed entro 15 giorni denunzieranno l'essenza e la conferiranno secondo le indicazioni del Consorzio del bergamotto.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Pucci Ernesto e l'onorevole Fiumanò propongono di aggiungere il seguente articolo 13-*bis*:

« Entro il 31 dicembre 1963 lo statuto del consorzio del bergamotto dovrà essere modificato in armonia con le disposizioni della presente legge.

In particolare, lo statuto dovrà prevedere che siano chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, oltre ai nove membri elet-

ti dall'assemblea dei consorziati proprietari o conduttori:

due membri in rappresentanza dei coloni;

due membri in rappresentanza dei coltivatori diretti;

due membri in rappresentanza degli agricoltori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie e nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al singolo consorzista proprietario o conduttore è concesso un massimo di 20 voti ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Lo statuto attuale prevede un massimo di 35 voti. La limitazione del massimo rientra anche in un certo indirizzo di rinnovamento che è già stato affermato per quanto riguarda i consorzi di bonifica.

Per quanto riguarda le rappresentanze, mi corre l'obbligo di prospettare un'osservazione che, in via breve, mi è stata fatta dall'onorevole rappresentante del Governo, e cioè che, sanzionata per legge la rappresentanza di categorie quali quelle dei coloni e dei coltivatori diretti, è anche necessario, opportuno ed equo, inserire la rappresentanza della categoria dei proprietari (dato che si fanno rappresentanze sindacali). Vero è che i proprietari possono eleggere, nell'ambito assembleare, i loro esponenti, però noi, con questa modifica, sanzioniamo una rappresentanza attraverso il sindacato. Ora, se è consentita tale rappresentanza ai coloni e ai coltivatori diretti, credo che sia opportuno – anche perché vi è una convergenza di interessi – assicurare una rappresentanza anche ai proprietari, magari riducendo corrispettivamente anche il numero di quelli che vengono eletti dall'assemblea. Invece di 11 mettiamo 9 nell'assemblea. È la stessa cosa: invece che eleggerli l'assemblea, li designa la rappresentanza sindacale. E siamo sullo stesso piano.

MINASI. Dico subito, per lealtà, che io avevo formulato una riserva quando abbiamo fatto l'accordo per la rappresentanza dei coltivatori diretti, in quanto i coltivatori diretti hanno già una loro rappresentanza, hanno già titolo di voto e quindi di partecipazione all'assemblea, e se votano indiscutibilmente sono rappresentati nel consiglio di amministrazione. L'attuale direttore del consorzio è un coltivatore diretto: basta guardare sulla guida telefonica per rilevarlo.

Perché noi chiediamo invece la rappresentanza dei coloni? Perché i coloni non hanno titolo al voto! Hanno soltanto titolo al voto i conduttori, in base all'espressione adoperata nello statuto: su questo sono stati intransigenti. E allora abbiamo ritenuto di superare le difficoltà in questo modo: se i coloni non hanno titolo al voto, prevediamo, attraverso la nomina ministeriale, la designazione dei sindacati nel consiglio d'amministrazione.

Questo argomento, per i rappresentanti dei coloni è valido. Non è più valido per i coltivatori diretti in quanto essi hanno diritto al voto nell'assemblea dei consorzisti.

Quindi io mi oppongo alla rappresentanza dei coltivatori diretti.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Minasi. Vi è però una considerazione che noi stessi, nelle nostre conversazioni, abbiamo fatto ed è questa: altro è una rappresentanza assembleare, altro è una rappresentanza qualificata di persone esperte che possono, nelle categorie meno provvedute, quali sono quelle dei coltivatori e dei coloni, dare un apporto diverso come collaborazione.

Lo statuto prevede il diritto di voto soltanto ai proprietari o conduttori, non ai coloni! E poi dice che due di essi vengono scelti da una rosa di nomi proposti dalle varie organizzazioni sindacali, cioè dava facoltà della scelta all'assemblea consortile, il che significa che praticamente si può verificare la prevalenza di una categoria sulle altre. Quando invece si garantisce la nomina dei rappresentanti alle associazioni sindacali, è data una migliore garanzia alla rappresentanza degli interessi delle categorie meno provvedute dal punto di vista dell'esperienza, della competenza tecnica, ecc.

MINASI. Vorrei chiarire questo punto che è stato oggetto di discussione. Stando all'attuale statuto (che intendono confermare: sarà l'assemblea, così come è composta, ad esprimere il nuovo statuto), il suo articolo 6 suona così: « Il numero dei voti spettanti a ciascun consorziato sarà determinato con le modalità del seguente articolo 7 ». L'articolo 7 dice: « Il consorziato che possegga almeno 1.200 metri quadrati di superficie coltivata, ha un voto: 2.000... ecc. ». Non si fa riferimento, quindi, al conferimento del prodotto. Per cui il colono è escluso dal voto. Noi abbiamo sostenuto il diritto al voto anche per il colono. Non ci siamo riusciti e quindi abbiamo ripiegato nella rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei coloni.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Per questo io non avrei niente in contrario

Io ricordo a lei, onorevole Minasi, e a me stesso che noi abbiamo escogitato questa formula per fare in maniera che siano le organizzazioni sindacali a designare i rappresentanti, perché (abbiamo detto) diversamente essi dovranno essere necessariamente scelti fra i coloni conferenti. In tal caso può darsi che capiti la persona adatta a rappresentare la categoria (perché i giochi di assemblea noi li conosciamo molto bene !), ma può darsi ci capiti persona non adatta...

MINASI. E allora abbiamo detto: due rappresentanti sindacali per i coloni. L'unica riserva che ho fatto è stata quella...

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questa legge è intitolata all'ammasso del bergamotto; quindi noi non pensavamo di essere messi all'improvviso di fronte ad un problema riguardante gli organi di amministrazione del consorzio del bergamotto.

PRESIDENTE. Secondo me, a stretto rigore, questa materia doveva essere sottoposta al parere della II Commissione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io vorrei aggiungere ancora una cosa, perché mi sento perplesso di fronte a tutte queste proposte che sono state improvvisamente avanzate. Il consorzio del bergamotto ha, come suo atto costitutivo ultimo, il decreto del 29 maggio 196, a firma del Ministro Gullo, il quale stabiliva le norme fondamentali per il suo funzionamento.

In attuazione di questo decreto ministeriale, fu approvato uno statuto-regolamento del consorzio. L'assemblea dei consorziati ha alcuni poteri, che noi, ora, così, con questa legge, senza riflettere, possiamo anche andare a limitare ! Come facciamo, per esempio, a richiamare in questa legge, oltre gli undici o i nove, ecc., quando il fondamentale diritto dell'assemblea è quello di stabilire se il consiglio d'amministrazione dovrà essere formato da 3, da 5, da 7, da 20 o da 21. Quindi, noi, con questo, incidentalmente, limitiamo certi poteri dell'assemblea ! In secondo luogo: o la assemblea è formata sulla base di una elezione, o l'assemblea è formata sulla base di una designazione, o l'assemblea è formata su basi miste (in parte eletta e in parte designata): ma anche in questo caso occorre riflettere, perché è necessaria una proporzione in queste cose; diversamente facciamo perdere al consorzio il suo carattere fondamentale, che è quello di essere un consorzio che promana da un gruppo di persone che sono interessate a questa attività. Rileggendo l'articolo 17 dello statuto, a me sembra che interpretandolo rettamente, non dovrebbero sorgere preoccupazioni, perché il secondo comma dice: « Fra i membri eletti dall'assemblea, undici sono scelti fra i consorzisti proprietari o conduttori, e due vengono scelti fra una rosa di nomi proposti dalle varie organizzazioni sindacali rappresentanti la categoria dei coloni ». Ora, se questa norma fosse rettamente interpretata, non v'è dubbio che due coloni dovrebbero far parte del consiglio d'amministrazione.

E allora io dico: vale la pena di andarci a impegolare in un articolo che è pericoloso ? ! Noi andremmo a modificare una serie di disposizioni preesistenti. Limitiamo i poteri dei consorziati senza peraltro risolvere il problema, perché, come avete visto, ad una proposta, segue subito una controproposta; ma probabilmente, se svisceriamo la questione, potrebbe sorgere una terza controproposta diretta a riequilibrare i rapporti tra le forze in contrasto. Quindi vorrei pregare di non insistere.

PRESIDENTE. In aggiunta alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario, debbo dire che qui si tratta di modificare l'ordinamento di un consorzio che ha carattere obbligatorio, per il quale dovrebbe essere veramente sentita la II Commissione, che è specificamente competente in questa materia. Quindi la mia proposta è questa. Noi ci troviamo di fronte ad un regolamento già approvato, in cui è previsto qualche cosa che può essere ritenuto confacente; ma nell'ipotesi che lo si dovesse modificare, modifichiamolo con una legge apposita. Non è un problema questo che possiamo affrontare e risolvere ora, alla fine di una lunga discussione, onorevoli colleghi, anche perché immagino che al Senato poi i nostri colleghi ne discuterebbero ulteriormente. Anche per una ragione di regolarità di discussione. Non sappiamo a che cosa andiamo incontro decidendo diversamente.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Limitiamoci solo alla prima parte dell'emendamento. Almeno questo.

PRESIDENTE. O non diciamo niente oppure bisogna che diamo delle direttive. In questo momento, al punto in cui siamo, ho l'impressione che convenga non dire niente e rimandare alla prossima legislatura, fra tre mesi. Non mi sento di modificare lo statuto del consorzio in questo modo.

MINASI. Sono d'accordo sulla necessità di non precipitare. Faccio però rilevare che anche noi abbiamo un consorzio dove, in forza di quel decreto del Ministro Gullo, sono esclusi i coloni, che poi sono fatti entrare

con una rappresentanza sindacale; ma essi non hanno diritto di voto; siamo però arrivati ad un accordo che salva capra e cavoli.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Propongo di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, accettato dal Governo, che dia direttive al consorzio circa la modificazione dello statuto.

MINASI. Gli ordini del giorno non contano niente!

PRESIDENTE. Abbiamo modificato la legge dell'ammasso obbligatorio, affermando che i coloni debbono parteciparvi. Da ciò possono derivare conseguenze anche agli effetti della partecipazione al consorzio. Però in questo momento non credo che sia il caso di approfondire. Converrebbe fermarci qui. Abbiamo dettato una nuova disciplina dell'ammasso per le varie categorie; successivamente potrà essere prensentata un'altra proposta di legge – fra tre mesi – per modificare anche lo statuto del consorzio.

MINASI. La questione io l'avevo sollevata tempestivamente, poi il compromesso raggiunto in provincia mi ha portato a rinunziare. Potrei presentare subito un emendamento. L'articolo 7 attribuisce titolo al voto ai possessori di una determinata estensione di agrumeti di bergamotto. Dietro l'articolo 7, però, vi è l'esclusione del colono. Noi possiamo modificarlo nel senso che il diritto al voto è in rapporto alla quantità di essenza conferita, per cui anche il colono può avere tale diritto.

PRESIDENTE. Bisogna approfondire la discussione. In questo modo si capovolge tutto l'ordinamento del consorzio. Io direi che qui è già stato compiuto un notevole passo avanti per garantire l'ammasso, il commercio, la produzione del bergamotto, ecc. Per tutto il resto, fra tre mesi potrete presentare una nuova proposta di legge con la quale modificare anche lo statuto.

MINASI. Se avessimo la certezza di avere subito un nuovo provvedimento legislativo, accetteremmo, ma noi sappiamo bene che destino hanno le proposte parlamentari; oggi potremmo trovare un certo accordo, domani, no!

PRESIDENTE. Non è possibile, in questa sede, modificare lo statuto.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Noi sappiamo che il consorzio, per quanto riguarda lo statuto, è sotto la vigilanza del Ministero. Se trasformiamo quell'emendamento in ordine del giorno, il Ministero può invitare il consorzio a modificare lo statuto. Facciamo quindi l'ordine del giorno.

MINASI. Un emendamento potrebbe avere efficacia, ma con un ordine del giorno non approdiamo a niente, perché esso non limita i poteri dell'Assemblea. Neppure un Ministro può fare qualcosa con la sola arma dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Proporrei di fare un ordine del giorno che inviti il Ministero dell'agricoltura a modificare lo statuto.

Altrimenti si può ottenere la stessa cosa con un intervento di legge. Vi è sempre la iniziativa legislativa da parte dei deputati, non dimentichiamolo.

FIUMANÒ. Per ovviare all'inconveniente si potrebbe stabilire il criterio della percentuale. Vale a dire che un quarto dei rappresentanti del consiglio d'amministrazione è di nomina governativa sulla base della designazione sindacale, e così non si metterebbe in contestazione il diritto dell'assemblea alla scelta di due elementi elettivi che entrino a far parte del consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Noi andiamo in questo modo a modificare radicalmente il regolamento del consorzio. Ritengo che questo non sia il caso di fare, in questa sede; allora invoco, se mai, la competenza della II Commissione: per regolarità dei lavori parlamentari.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sottolineare che questo è un consorzio che tutela e rappresenta interessi economici. Dobbiamo tener presente, nel fare o rifare lo statuto, il fine di questo consorzio. Noi abbiamo fatto lunghe ed ampie discussioni, per arrivare all'aggiornamento delle norme riguardanti i consorzi di bonifica e alla fine di queste lunghissime discussioni abbiamo approvato delle norme equilibrate per riuscire a rappresentare equamente gli interessi di tutti i consorziati. Ma ora non ce la sentiamo, così all'improvviso, di stabilire un nuovo criterio di equità integrando un consiglio d'amministrazione a base elettiva con dei membri nominati dall'esterno, d'autorità, in una proporzione che non sappiamo se è giusta o meno, se è rappresentativa o non, di tutte le categorie! Perché vogliamo correre il rischio di fare inficiare la validità di questa legge, che riguarda l'ammasso (e non il consorzio nella sua organizzazione e funzionamento), inserendo all'ultimo momento e frettolosamente, senza riflettere, senza aver sentito nemmeno il parere delle categorie, quasi di soppiatto, una norma di questo genere, che sembra di scarso rilievo, ma che invece potrebbe compromettere la vita stessa della legge?

Per queste considerazioni vorrei pregare gli onorevoli colleghi, se ritengono indispensabile l'entrata in funzione di questo complesso di norme sull'ammasso del bergamotto, di rinviare ogni decisione in merito alla riforma del consorzio ad un apposito provvedimento. Ripeto che mi farò carico di far esaminare dai miei uffici se, alla stregua delle vigenti disposizioni di legge, sia possibile venire incontro, in tutto o in parte, alle esigenze manifestate dagli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Prego ancora di non insistere, se vogliamo andare avanti; perché altrimenti sarei costretto a invocare la competenza della I e della II Commissione, perché si tratta di materia troppo delicata.

FIUMANÒ. A questo punto debbo fare una dichiarazione. Lei sa, ormai, onorevole Presidente, qual'è la nostra opinione su questa legge. In linea di principio siamo contrari. Ma eravamo entrati nell'ordine di idee di trovare una composizione di tutti gli interessi in concorrenza.

Nel momento in cui si discute della validità o meno della nostra richiesta di dare una rappresentanza alla categoria dei coloni, mezzadri, compartecipanti, debbo sottolineare che costoro,sulla base non solo dell'accordo, ma sulla base della realtà dei fatti, partecipano per un quinto al conferimento, perché hanno il quinto del prodotto, e quindi per lo meno per un quinto dovrebbero essere rappresentati nel consiglio d'amministrazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si contesta la validità della richiesta; si ritiene solo che, con un esame così frettoloso e poco ponderato, si possa non commisurare giustamente ed equamente la partecipazione delle diverse forze.

FIUMANÒ. Noi abbiamo parlato con gli interessati: il presidente, il direttore, i membri del consiglio di amministrazione: in definitiva si tratterebbe di avere un'equa proporzione nella rappresentanza.

PRESIDENTE. Non si tratta di un accordo fra di voi ma di una legge.

Come Presidente della Commissione, io dichiaro che non me la sento, in queste condizioni, di mandare ulteriormente avanti la discussione. O noi ci fermiamo a questa disciplina o provvediamo, fra tre mesi, a formulare una nuova proposta di legge. D'altra parte, siccome capisco che è opportuno e necessario modificare lo statuto, gli onorevoli colleghi possono fare delle proposte successivamente, ma in questo momento non mi sento di andare avanti nella discussione di questo argomento, perché dovremmo sentire la I e la II Commissione.

A me sembra comunque che, tutto considerato, è venuta fuori una disciplina che vale ed è utile agli effetti della produzione e della vendita del bergamotto e della sua essenza. Nella legge è stato disciplinato l'ammasso del bergamotto e si prevede un certo tipo di produzione, commercio vendita, del bergamotto. L'organo (il consorzio) ha già una sua disciplina particolare. Non è necessario che questa disciplina sia coordinata, in questo momento, con quella dell'ammasso del bergamotto. Fra tre mesi il Parlamento sarà di nuovo in funzione. Presentate una nuova proposta di legge, allora, e discutela pure con urgenza.

MINASI. La cosa strana è che tutti sono garantiti; tutti fuorché i coloni! Dovremmo provvedere a parte per i coloni.

Per i commercianti abbiamo provveduto, per gli esportatori pure...

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vi è la richiesta di cambiare la rappresentanza, perché anziché essere eletti dall'assemblea, siano eletti dalle organizzazioni sindacali. Vi era solo quel dettaglio, sul quale concordavo; ma, di fronte alle dichiarazioni del Presidente, che cioè si deve necessariamente sentire il parere di altre Commissioni, non mi sembra che sia il caso di andare avanti così...

FIUMANÒ. Manca il parere della Commissione Affari costituzionali; manca il parere della Commissione Giustizia; manca il parere della Commissione Industria; mancano tanti altri pareri! A questo punto, allora, noi solleviamo questione formale: non chiediamo la remissione in Aula ma ci appelliamo al regolamento. Per le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia sono ormai trascorsi i termini. Discutiamo sulla base di una sentenza della Corte costituzionale. Noi ci volevamo garantire meglio.

PRESIDENTE. A me sembra che la disciplina dell'ammasso sia l'oggetto specifico di questa legge. Mi pare che ne sia uscita una disciplina sodisfacente per tutti, con le dovute riserve. Ma ora, di inoltrarci sull'arduo argomento della modificazione della partecipazione al consorzio e della modificazione dello statuto, proprio non me la sento!

FIUMANÒ. Stabiliamo almeno la percentuale.

PRESIDENTE. Qui sono implicate anche questioni di carattere costituzionale.

Si può fare un ordine del giorno, per invitare il Governo a prendere le necessarie iniziative affinché sia modificato lo statuto del

consorzio, onde garantire la giusta proporzione di presenze.

MINASI. Un ordine del giorno dovrebbe auspicare al più presto la riforma del patto colonico.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Questo riguarda i sindacati. Sono rivendicazioni che devono essere poste e limitate sul piano sindacale.

FIUMANÒ. Stabiliamo invece la percentuale! Stabiliamola, almeno per non compromettere gli interessi legittimi delle varie categorie. A me pare che un termine di paragone vi sia: quattro quinti da una parte; un quinto dall'altra. I consorzisti hanno aderito a che la rappresentanza venga modificata per un quarto.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Non ho niente in contrario.

FIUMANÒ. Possiamo stabilire la percentuale. Questo non contrasta con i diritti dell'assemblea, che può nominare venti persone, se vuole. Un quarto sarebbe cinque. Basta stabilire il criterio.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La questione non può essere risolta così. Qui si parte, ai fini dell'attribuzione dei voti, da una base territoriale. Si dice che per tanti metri quadrati di coltura di bergamotto si ha diritto a un voto, ecc.... Ora noi introduciamo un altro criterio basato sulla quota del prodotto. Si tratta di un criterio completamente diverso: quindi modifichiamo tutto! Dobbiamo rivedere a fondo tutto il problema relativamente alla costituzione e al funzionamento del consorzio. Ecco perché io, oggi, non mi sento di esprimere un parere favorevole o contrario, così alla leggera.

PRESIDENTE. Si tratta di modificare il consiglio d'amministrazione del consorzio, proponendo cose che, secondo me, non possono essere esaminate. Questa legge disciplina l'ammasso del bergamotto. La modifica alla partecipazione agli organi consorziali non forma oggetto di questa legge. Se ne dovrà fare un'altra...

MICELI. Ma l'una cosa è legata all'altra!

FIUMANÒ. Noi volevamo conciliare gli interessi di tutte le categorie. Come si potrebbero conciliare? I proprietari sono rappresentati; d'altra parte non potrebbe che essere così, visto che i quattro quinti sono proprietari; d'altra parte anche i coltivatori diretti sono rappresentati. Se si vuole la rappresentanza dei coloni non si deve far altro che codificare che il consiglio d'amministrazione, oltre a quelli elettivi, ha un numero *tot* di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei coloni, e tutto è risolto!

PRESIDENTE. L'articolo 17 dello statuto vigente dice che fra i membri eletti dall'assemblea, undici sono scelti fra consorziati proprietari conduttori e due vengono scelti fra una rosa di nomi proposti dalle varie organizzazioni sindacali rappresentanti la categoria dei coloni.

FIUMANÒ. Non vorrete insegnarci come stanno le cose!

Nella pratica accade che la Confederazione del lavoro propone quattro elementi; la C.I.S.L. ne propone quattro. Loro scelgono sempre in un senso. Noi, con la nostra formulazione, eliminavamo questa possibilità di equivoco, vale a dire che dicevamo: rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei coloni, che era cosa ben diversa.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non si può mettere: rappresentanti di organizzazioni sindacali, perché questa è una organizzazione di carattere economico.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vorrei fare una proposta conciliativa: e cioè che i rappresentanti dei coloni, di cui parla l'articolo 17 dello statuto, anziché essere eletti dall'assemblea, siano nominati dal Ministero dell'agricoltura, su designazione dei sindacati.

La vostra preoccupazione si potrebbe superare modificando in questo modo. Dove l'articolo dice: i nomi proposti dalle varie organizzazioni sindacali... bisognerebbe indicare: per ciascuna delle organizzazioni sindacali.

MINASI. Lo statuto lo fa l'assemblea.

FIUMANÒ. Vi è una questione di capacità. Vista la incapacità dei coloni, sul terreno economico, di competere e di cautelarsi, ecco che bisognava riferirsi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei coloni e non ai coloni come tali. Altrimenti dovremmo dargli il voto in assemblea, ai coloni. Diamogli il voto in assemblea!

MICELI. Non è la prima volta che i coloni hanno il voto. In molti organismi economici sono rappresentati.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Questa è la cosa più difficile. In fondo lo statuto prevede la rappresentanza d'interessi a carattere permanente, cioè quella dei proprietari, tanto è vero che tale rappresentanza è commisurata all'ampiezza del fondo e non alla quantità del prodotto, mentre se le cose stessero diversa-

mente essa dovrebbe essere commisurata proprio alla quantità del prodotto.

MICELI. Il nostro principio è la rappresentanza dei coloni. Io, per esempio, non sono colono, sono ingegnere, ma sono rappresentato dal mio sindacato. Questo è un principio universale. Ammettiamo questo concetto: che vi deve essere la rappresentanza sindacale. O altrimenti: ammettiamo che i coloni hanno diritto al voto: e allora non vi sarà più bisogno di diritto di rappresentanza.

FIUMANÒ, Se il Sottosegretario propende per questo orientamento siamo d'accordo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Una volta cambiati i criteri in base ai quali si ha il diritto di partecipare all'assemblea e di votare, bisogna sviluppare questi criteri nuovi. Voi ne avete enunciato qualcuno: ma non sono convincenti. Qui si parte da una base territoriale. Voi dite: si può indicare un quinto, perché corrisponde alla ripartizione del prodotto; ma non hanno tutti lo stesso terreno; quindi quel quinto non esprime niente! Criterio per quantità? Ma allora bisogna modificare completamente tutto.

Non è che qui non si voglia risolvere il problema, ma è chiaro che, inserendo un criterio diverso da quello previsto dall'attuale statuto, bisogna cambiare tutta la base di funzionamento e di costituzione del consorzio. Non si tratta di un problema di numeri: quattro o cinque... Il problema è di altra natura.

MICELI. La perfezione non è di questo mondo! Qui si tratta di migliorare un po' la situazione della categoria dei coloni. Che poi non riusciamo a fare una cosa perfetta, questo è umano; ma non è detto che il rapporto che creiamo debba rimanere cristallizzato. Quel quinto di oggi potrebbe domani essere diverso. Importante è introdurre il principio. Quale accorgimento si poteva trovare per fare in modo che essi abbiano una rappresentanza? Quello di migliorare forfettariamente la loro situazione. Se questo non si può, la questione rimane inalterata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Diciamo che il consorzio è autorizzato a modificare lo statuto in guisa da assicurare un'equa rappresentanza ai coloni.

MICELI. No, dichiaro che il consorzio è tenuto a modificare lo statuto in modo da assicurare una larga rappresentanza alle organizzazioni sindacali dei coloni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* No, la cosa cambia. Siccome con un emendamento abbiamo stabilito che il colono conferisce direttamente il prodotto, noi potremmo dire che lo statuto deve essere modificato in guisa da assicurare un'equa rappresentanza di tutte le categorie che conferiscono l'essenza.

MINASI. In definitiva, poi, il dovere di conferire l'ha anche l'intermediario; il commerciante, che compera il bergamotto dal proprietario e lo trasforma per conto suo, ha l'obbligo di conferire al consorzio. La cosa va studiata bene! Vi è il pericolo di creare particolari situazioni e introdurre ciò che non vorremmo introdurre!

FIUMANÒ. Si introdurrebbero categorie che hanno interessi contrapposti.

MICELI. Se noi stabilissimo che entro tre mesi dall'emanazione di questa legge, il consorzio deve modificare lo statuto in modo da assicurare la rappresentanza sindacale delle organizzazioni?...

PUCCI ERNESTO, *Relatore.* Si potrebbe dire: rappresentanza dei coloni; poi, quando modificheranno lo statuto, si dirà che i coloni debbono essere rappresentati dai sindacati.

MICELI. Oppure: rappresentanza delle categorie attraverso la designazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

PUCCI ERNESTO, *Relatore.* Su questo posso essere d'accordo.

MICELI. Modificare lo statuto in modo da assicurare la rappresentanza delle categorie attraverso la designazione delle rispettive organizzazioni sindacali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma allora non si tratta più di un consorzio, ma di una organizzazione sindacale!

MICELI. Dovevamo arrivare alla fine della legislatura del centro-sinistra per sentirci fare queste osservazioni!

MINASI. Arrivati a questo punto, dato che quello che avevamo concordato è saltato in aria, la crisi del prodotto, comunque, il primo anno non ci sarà, perché i prezzi sono saliti; e ci sarà crisi fra due anni! C'è quindi il tempo per affrontare il provvedimento con maggior serenità, risolvendone tutti gli aspetti, anche quelli che interessano i coloni.

PUCCI ERNESTO, *Relatore.* Vi sono le obiezioni fatte dal Governo e dal Presidente della Commissione. Noi siamo d'accordo. Ma le obiezioni fatte da loro interessano tutta l'organizzazione del consorzio, non sono limitate solo alla rappresentanza dei coloni che non hanno voto nell'assemblea.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Direi che si può stabilire che il consorzio del bergamotto deve adeguare lo statuto consortile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in guisa da assicurare equamente l'effettiva rappresentanza delle categorie dei produttori agricoli conferenti.

PRESIDENTE. Trattandosi di organizzazioni economiche, noi abbiamo sempre messo « designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative », ma economiche, non sindacali.

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Il consorzio deve adeguare il proprio statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in guisa da assicurare l'effettiva rappresentanza in seno agli organi consortili delle categorie dei produttori agricoli conferenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FIUMANÒ. Annunzio che presenterò alla Presidenza della Camera una richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, e corredata dal numero prescritto di firme.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazione dell'onorevole Fiumanò sospendo la votazione segreta del provvedimento.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI